

GLI AMBIENTI IN CUI PUO' ESSERE MATURATO L'OMICIDIO PECORELLI

(Dalla sentenza della Corte di Assise di Perugia del 24 settembre 1999)

“Abbruciati mi disse, oltre a confermarmi gli esecutori dell’omicidio, che l’omicidio era stato messo in atto per entrare nelle grazie, era stato chiesto, insomma adesso non so quale è il modo per..., da un potere politico, massonico, giudiziario, va bhe, le persone che contano, dal dottor Vitalone” e ancora “Abbruciati mi disse che il mandante dell’omicidio Pecorelli era il dott. Vitalone perché Pecorelli poteva creare danni al dott. Vitalone e al gruppo politico finanziario, giudiziario...” ed infine “sull’aereo prendemmo posto in una fila io e Abbruciati e nell’altra Colafigli e Frau. Accennò Abbruciati a quei documenti che aveva ritirato da quella signora, disse che le persone delle quali, comunque una parte delle persone dovevano venire in possesso erano: l’avvocato Di Pietropaolo, il dott. Vitalone, il dottor Bongiorno che era un magistrato, un giudice, Flavio Carboni ed Edoardo Formisano”.

Quanto riferito da Antonio Mancini sopra porta l’attenzione della corte sull’ambiente nel quale è maturato il delitto.

Ambiente massonico, ambiente politico, ambiente economico, ambiente giudiziario di cui farebbero parte i destinatari di quei documenti che erano stati presi a Milano da Danilo Abbruciati e che facevano parte di quegli ambienti in cui, secondo quanto riferito da Antonio Mancini, era maturato il delitto.

Orbene le risultanze processuali permettono di affermare che quanto riferito da Danilo Abbruciati ad Antonio Mancini ha trovato piena conferma.

Si è già detto dei moventi individuati da questa corte. Essi delineano proprio quegli ambienti indicati da Antonio Mancini.

Invero, su tutta la vicenda relativa all’omicidio di Carmine Pecorelli incombe la Massoneria ed in particolare quel bubbone malefico della società italiana che è stata la loggia segreta P2 a capo della quale era il gran maestro Licio Gelli.

Iscritti alla massoneria e/o alla loggia P2 sono risultati Carmine Pecorelli ed il suo “caro amico Egidio Carenini”, Carlo Alberto Dalla Chiesa, Umberto Ortolani, Michele Sindona, Francesco Pazienza, Roberto Calvi, Umberto Ortolani, Raffaele Giudice, Donato Lo Prete, i capi dei servizi segreti dell’epoca (Vito Miceli, Gianadelio Maletti, Grassilli, Santovito), il capo dei servizi segreti del viminale Federico Umberto D’Amato, i mafiosi Stefano Bontade e Salvatore Inzerillo, Paolo De Stefano, capo della ‘Ndrangheta, oltre ad altri personaggi legati a quel mondo come Vincenzo Cafari, Angelo Siino, Giacomo Vitale, Tonino Saccà, i giornalisti Luigi Cavallo, Franco Salomone e Alberto Sensini, il banchiere Giuseppe Arcaini e altri minori personaggi che a vario titolo sono entrati a far parte di questo processo.

Tramite la loggia P2 e la massoneria internazionale sono stati fatti i tentativi per salvare Michele Sindona e le sue banche, massoni e mafiosi erano le persone coinvolte nel falso rapimento di Michele Sindona e nell’omicidio di Giorgio Ambrosoli (da collegare strettamente alla vicenda Sindona).

Personaggi iscritti alla massoneria sono i capi della guardia di Finanza che sono stati duramente attaccati da Carmine Pecorelli per la vicenda MI.FO.BIALI.

Iscritti alla P2 e massoni sono i capi dei servizi segreti coinvolti nel c.d. golpe Borghese così come iscritti alla P2 sono risultati i capi dei servizi segreti –organismo preposto alla lotta al terrorismo- al tempo del sequestro di Aldo Moro.

Massoni e iscritti alla P2 sono risultati alcuni degli equivoci personaggi definiti “faccendieri” in voga al tempo dell’omicidio di Carmine delitto Pecorelli (purtroppo anche oggi) e precisamente Francesco Pazienza.

Ma la cappa della loggia P2 è ancora più pesante se si guarda alla influenza che essa, essenzialmente attraverso i rapporti “con le persone che contano” intessuti dal suo gran maestro Licio Gelli, aveva con i più disparati settori della società italiana.

Al riguardo è sufficiente esaminare le agende sequestrate a Licio Gelli per rendersi conto della enorme influenza che quella persona poteva esercitare nel campo della politica, della magistratura, dei servizi segreti, degli affari, del giornalismo: in una parola nei confronti delle persone che occupavano i gangli più importanti della vita pubblica dello stato italiano.

Merita solo ricordare, perché influente per collegare l’ambiente massonico al mondo politico, ed in particolare a Giulio Andreotti, la presenza nelle suddette agende del numero riservato di Giulio Andreotti al cui nominativo risultano ben tre numeri telefonici scritti a penna – contrariamente agli altri numeri scritti a macchina - con accanto rispettivamente l’annotazione U(fficio), A(bitazione), D(iretto) corrispondenti all’ufficio in S. Lorenzo in Lucina e alla privata abitazione in corso Vittorio Emanuele; ritrovamento del numero telefonico privato che è segno di intensità di rapporti che sono confermati, del resto dalla lettera inviata da Licio Gelli ad Andreotti il 18/12/1980 da cui si evince che a Licio Gelli era permesso andare a trovare Giulio Andreotti e fargli dei regali (circostanza che si ripete sovente come dimostrato dall’esame di Angela Sassu e del notaio Salvatore Albano).

Rapporti che hanno avuto concreta rilevanza in questo processo perché è emerso:

- un interesse congiunto di Licio Gelli e Giulio Andreotti per la soluzione della vicenda di Michele Sindona (va qui ricordato l’incontro che Giulio Andreotti ha avuto con gli italoamericani e massoni di rilievo internazionale Rao e Guarino i quali subito dopo sono andati a trovare Licio Gelli a cui hanno riferito il contenuto del colloquio avuto con Giulio Andreotti);
- un interessamento di Licio Gelli, per la soluzione della vicenda del Banco Ambrosiano in cui un ruolo ha avuto non solo Giulio Andreotti ma anche Claudio Vitalone (l’interesse è relativo alla soluzione del caso del "Corriere della Sera");
- un interessamento di Licio Gelli nel processo per il c.d. Golpe Borghese come si evince dalla testimonianza di Paolo Aleandri per una soluzione favorevole a De Felice, e Di Iorio, appartenenti ad un alto livello dell’organizzazione di estrema destra “ordine nuovo” di cui faceva parte anche il criminologo Aldo Semerari in stretto contatto con esponenti di rilievo della banda della Magliana in favore dei quali redigeva false perizie psichiatriche per agevolarne la posizione giuridica; interessamento che per quello che prima si è detto ha coinvolto anche Claudio Vitalone il quale, per il ruolo delineato, trattando dei moventi e dei suoi rapporti con il mondo politico, operava per una soluzione favorevole agli imputati; soluzione politica del problema che coinvolgeva Giulio Andreotti.

Parimenti non può negarsi che l’attività del mondo massonico individuato principalmente in quello della loggia P2 e del suo gran maestro era strettamente legato a quello economico.

Si è già detto di Michele Sindona e di Roberto Calvi che in quel periodo, fino al loro declino, erano delle potenze economiche; si è già detto degli interessi che ruotavano intorno alle loro vicende e ai personaggi, sempre gli stessi, che tali vicende hanno gestito.

Ad esse devono aggiungersi quelle relative alla SIR e al mondo del petrolio in genere, al caso Caltagirone, al caso Italcasse. Vicende tutte a cui sottostavano interessi economici di enorme portata e la cui soluzione, in un senso piuttosto che in un altro, avrebbe avuto conseguenze rilevanti sugli assetti economici e di gestione del potere reale.

Al riguardo basta tenere presente quale sarebbero state le ripercussioni se la SIR avesse continuato ad essere uno dei protagonisti della chimica italiana antagonista o complementare agli altri soggetti della chimica privata, quali i suoi effetti nei rapporti con la chimica di stato, quale lo scenario nel settore, vitale per l'economia, dell'energia; analogamente può dirsi per la soluzione in un senso piuttosto che in un altro della vicenda Italcasse per la importanza di tale istituto nel mondo del credito.

Strettamente connesso all'ambiente economico vi è quello giudiziario perché la soluzione di talune di quelle vicende non poteva avvenire, per la loro situazione oggettiva, senza un intervento della magistratura, che su di esse aveva aperto delle inchieste, e di personaggi a questa collegate. Vale sul punto ricordare quello che ha dichiarato Francesco Pazienza, di professione "faccendiere" cioè persona che si interessa, con le sue conoscenze e attraverso canali privati, di "faccende" di difficile soluzione, il quale sa che per risolvere un determinato problema occorre rivolgersi a legali vicini al magistrato che trattava la vicenda (certo questo non fa onore alla magistratura o a determinati giudici, ma la realtà è stata quella che crudamente ha indicato Francesco Pazienza e di ciò è necessario prenderne atto).

Pacifico, a giudizio della corte, infine, è l'importanza del mondo politico che ha gestito le vicende che interessavano Carmine Pecorelli.

Mondo politico che, per quello che si è detto a proposito dei moventi è riconducibile ad Andreotti e al suo entourage politico.

Tutti settori che si intrecciano tra di loro in una inestricabile serie di rapporti interpersonali essendo emersi collegamenti tra persone appartenenti a mondi all'apparenza comunicabili tra loro.

Così delineato lo sfondo sul quale il delitto è maturato, secondo le dichiarazioni di Antonio Mancini, occorre verificare se le persone a cui erano destinati i documenti prelevati da Danilo Abbruciati a Milano facevano parte di quegli ambienti indicati da Antonio Mancini.

Orbene, ai fini che qui interessano, non desta problemi l'inserimento di Claudio Vitalone nell'ambito del potere politico e/o giudiziario sia perché egli al momento della confidenza ricevuta da Antonio Mancini era membro del senato della repubblica e all'epoca dell'omicidio di Carmine Pecorelli era sostituto procuratore presso il tribunale di Roma, anche se talvolta agiva come esponente politico vicino a Giulio Andreotti (vale qui quello che si è detto in ordine ai moventi e a Claudio Vitalone che ha agito come politico e non come magistrato).

Parimenti non desta problemi inserire Flavio Carboni nell'ambito del potere economico. L'affermazione deriva sia dalla attività di costruttore ed editore da lui esercitata in Sardegna (costruzioni a Porto Rotondo e attività editoriale con il giornale La Nuova Sardegna), sia, soprattutto, dalla sua attività di faccendiere (non va dimenticato, al riguardo, che egli ha sostituito Francesco Pazienza nella attività di collaboratore negli affari poco chiari di Roberto Calvi - vale per tutti la vicenda della società Prato Verde, di cui Flavio Carboni era proprietario, che entra a pieno titolo nel fallimento del Banco Ambrosiano per un prestito fittizio ricevuto da quest'ultimo e destinato in realtà a Roberto Calvi); egli, poi, per i suoi interessi è entrato in contatto con i fratelli Claudio e Wilfredo Vitalone e si è interessato anche, con Benito Cazora, per la liberazione di Aldo Moro, ha conosciuto e incontrato Carmine Pecorelli ed era in stretto contatto con i maggiori esponenti della Banda della Magliana (Ernesto Diotallevi, Domenico Balducci, Danilo Abbruciati) e con Giuseppe Calò con il quale era in affari in Sardegna.

Di Edoardo Formisano si è già abbondantemente parlato per cui non occorre ritornare sopra; egli a buona ragione va inserito nel mondo dei politici con amicizie nel mondo giudiziario (Claudio Vitalone ed altri) e in quello della malavita organizzata romana e milanese.

L'avv. Maurizio Di Pietropaolo ha difeso Valerio Fioravanti nel periodo in cui questi era imputato per l'omicidio di Carmine Pecorelli; è stato legale prima di Francesco Pazienza e poi di Licio Gelli

tanto che il primo lo ha denunciato al consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma per scorrettezza deontologica a causa dell'incompatibilità delle difese tra Francesco Pazienza, da un lato, Licio Gelli, il generale Santovito e Giuseppe Ciarrapico, dall'altro; ha difeso insieme a Wilfredo Vitalone i fratelli Caltagirone; è stato in stretti rapporti con i fratelli Claudio e Wilfredo Vitalone. Di lui Francesco Pazienza riferisce che era l'emanazione del gruppo di Giulio Andreotti a palazzo di giustizia così come era notorio che altri avvocati erano l'espressione di altri gruppi di potere nel palazzo di giustizia; era fatto per cui chi si rivolgeva a uno di tali avvocati veniva etichettato come simpatizzante del gruppo di cui l'avvocato era espressione;

E' per tale sua appartenenza alla Democrazia Cristiana, in particolare al gruppo facente capo a Giulio Andreotti, che Gaetano Badalamenti, ristretto nella stessa prigione degli Stati Uniti d'America insieme a Francesco Pazienza, quando questi si è recato nella prigione per incontrare Francesco Pazienza, aveva chiesto e ottenuto un colloquio occasionale per rinfacciargli che la democrazia cristiana aveva completamente abbandonato i cugini Salvo che erano stati sempre a disposizione della Democrazia Cristiana autandola fino all'impossibile; conosce il presidente di sezione della Corte di appello di Roma Giuseppe Bongiorno, di cui si dirà dopo, avendo con lui un rapporto più che amicale, affettuoso tanto da avere il suo numero di telefono nella sua agenda tascabile – e ciò è indice di buona e ripetuta frequentazione.

Egli va inserito, a pieno titolo sia nell'ambiente giudiziario che di quello politico.

Giuseppe Bongiorno, presidente della prima sezione della corte di appello di Roma; conosce Claudio Vitalone nella sua qualità di collega con cui aveva rapporti amicali, normali, nulla di eccezionale; ha conosciuto l'avvocato Dipietropaolo con il quale aveva il tipo di rapporti prima indicati, l'avv. Gaito da lui frequentato e stimato malgrado alcune insinuazioni; ha conosciuto l'on. Franco Evangelisti perché residente nelle vicinanze della sua abitazione ed entrambi interessati al calcio ove avevano ricoperto cariche sociali nell'ambito della commissione giudicante della lega calcio; ha avuto rapporti di conoscenza con Giulio Andreotti e con il di lui fratello (più con il secondo che con il primo); ha conosciuto Domenico Balducci essendosi interessato della questione Ponti/Loren; è stato imputato per corruzione in atto giudiziario anche se poi assolto in sede di rinvio dalla corte di appello di Firenze per insufficienza di prove. Anche Giuseppe Bongiorno faceva parte quindi del mondo giudiziario a cui ha fatto cenno Antonio Mancini.

La corte si è chiesto, in mancanza del ritrovamento dei documenti e della donna, indicata da Antonio Mancini come avvocatessa Serra, se il racconto sia credibile sia in relazione alla consegna e al contenuto dei documenti, sia in relazione ai nominativi fatti da Antonio Mancini.

La Corte, anche se non è in grado di specificare il contenuto di tali documenti, ha dato risposta positiva alle domande sulla base di alcuni dati di fatto e di alcune considerazioni logiche.

I dati di fatto, poiché secondo quanto riferito da Antonio Mancini i documenti riguardavano in parte la posizione di Francis Turatello e in parte il sequestro dell'on. Aldo Moro, consistono:

- nella disponibilità da parte di Francis Turatello, come si è visto trattando l'aspetto dei moventi, di documenti (quelli ritrovati dal maresciallo Incandela) riguardanti il sequestro di Aldo Moro.
- nell'attività posta in essere per la liberazione di Aldo Moro, da parte di Flavio Carboni, Claudio Vitalone ed Edoardo Formisano;

Da tali elementi, a giudizio della corte, la indicazione di tali nomi trova giustificazione proprio nella loro attività per la liberazione di Aldo Moro.

- nell'interessamento, finalizzato ad un esito favorevole, per la posizione processuale di Francis Turatello da parte dello stesso Formisano e di Danilo Abbruciati; interessamento che doveva, necessariamente, avvenire presso l'autorità giudiziaria precedente.

Di qui la necessità che i documenti pervenissero a mani del giudice che in qualche modo avrebbe potuto alleggerire la posizione processuale di Francis Turatello con un intervento diretto, se possibile, o anche indiretto se quello diretto non fosse stato possibile.

Non è un caso, poi, che sia stato fatto il nome di Giuseppe Bongiorno atteso che emerge dagli atti:

- l'accertamento dell'autorità giudiziaria di Perugia, prima, e di Firenze, poi, in cui si dà atto che non sussistono elementi di prova sufficienti per affermare che Giuseppe Bongiorno è stato un giudice corrotto e Farre Fabio è stato il suo corruttore. Sentenza che, si badi bene, non mette in discussione la affidabilità delle persone che, imputati in procedimento collegato, avevano riferito quanto a loro dichiarato dallo stesso Farre in relazione a due distinti episodi di corruzione, ma giunge alla assoluzione di Giuseppe Bongiorno sulla considerazione che non vi sono elementi certi per affermare che le parole di Fabio Farre non fossero frutto di una millanteria anche in considerazione che la posizione dell'asserito intermediario della corruzione era stata archiviata e ciò aveva rafforzato la posizione processuale del Bongiorno.

- l'affermazione di Giuseppe Bongiorno di non avere mai conosciuto associati alla Banda della Magliana, né li aveva mai giudicati. Una prima considerazione emerge sulla base di questi ultimi elementi.

I documenti destinati al giudice Bongiorno non potevano essere a lui consegnati direttamente da Danilo Abbruciati, ma il passaggio doveva avvenire attraverso terze persone che il giudice conoscevano bene per essere in rapporti di amicizia con lui (il meccanismo descritto nel processo a carico di Giuseppe Bongiorno da Paolo Bianchi e Pietro Pestarini indica che ciò avveniva attraverso avvocati vicini al giudice Bongiorno). Di qui l'indicazione del nome di Maurizio Dipietropaolo che da un lato era in rapporti di amicizia con il giudice Bongiorno e dall'altro era in stretti rapporti con Claudio Vitalone, come detto sopra, destinatario degli stessi documenti.

La seconda considerazione deriva dalla presenza come coimputato di Giuseppe Bongiorno di tale Fabio Farre persona sconosciuta ed estranea al processo e non messo in relazione da Antonio Mancini con Giuseppe Bongiorno.

L'esame attento degli atti processuali ha però posto in luce una singolare coincidenza: l'esistenza di rapporti stretti tra Fabio Farre ed esponenti della Banda della Magliana da un lato ed estremisti di destra dall'altro. Infatti Fabio Farre è stato imputato, in uno dei processi alla Banda della Magliana (Processo Speranza perché nato dalle dichiarazioni di Massimo Speranza), di rapina proprio con Speranza e altri aderenti al sodalizio criminoso; Fabio Farre è colui che nell'estate del 1980 insieme a Franco Giuseppucci e Danilo Abbruciati viene controllato perché trovato insieme ad alcuni aderenti a movimenti eversivi della estrema destra; accertamento che, a parere della corte, costituisce il primo riscontro oggettivo di quella unione tra delinquenza organizzata e destra eversiva della capitale di cui si è detto.

La singolare coincidenza dà vigore alla affermazione di Antonio Mancini sulla identità del giudice Bongiorno come una delle persone che dovevano ricevere i documenti prelevati a Milano perché egli era ben conosciuto negli ambienti della Banda della Magliana come un giudice abordabile; non va dimenticato infatti che gli accusatori di Giuseppe Bongiorno sono proprio Paolo Bianchi, aderente alla destra eversiva, e Pietro Pestarini vicino alla banda della Magliana tanto che alla morte di Danilo Abbruciati ha avuto una relazione con Milvia Bonamore, che di Abbruciati è stata, secondo quanto riferito dalla stessa Monamore e da altri testi come Collalti, la compagna negli ultimi tempi della sua vita.

Non va dimenticato, infine, che per espressa ammissione del giudice Bongiorno egli conosceva Domenico Balducci che della banda faceva parte.

CAPITOLO 14)

LA MATRICE DEL DELITTO

A) INTRODUZIONE

Si è prima accennato alla tesi prospettata dalla pubblica accusa, secondo la quale il delitto sarebbe stato deciso da Giulio Andreotti, per la tutela della sua posizione politica, il quale, attraverso Claudio Vitalone, avrebbe chiesto ai cugini Ignazio e Nino Salvo l'eliminazione dello scomodo giornalista.

Questi a loro volta si sarebbero rivolti a Stefano Bontade e Gaetano Badalamenti.

Bontade e Gaetano Badalamenti, attraverso Giuseppe Calò, che aveva conoscenze con esponenti della banda della Magliana ed in particolare con Danilo Abbruciati e Franco Giuseppucci, avrebbero incaricato costoro di organizzare il delitto utilizzando persone del luogo (Massimo Carminati) e associati alla mafia (Angiolino il biondo).

Si è anche detto che tutti coloro che hanno reso dichiarazioni inerenti l'omicidio del giornalista Carmine Pecorelli hanno fornito solo frammenti di notizie che possono incastrarsi l'uno con l'altro per collocare al loro giusto posto i vari personaggi che si sono mossi sulla scena del delitto il cui quadro generale, a giudizio della corte, è stato chiarito nelle pagine che precedono.

La conseguenza, qualora uno dei frammenti, che devono formare il quadro di insieme, non collima con gli altri, è una frattura che, se non colmabile con deduzioni logiche, fa venire meno la collocazione dei vari personaggi nel quadro di insieme che sopra si è delineato.

B) INDIVIDUAZIONE DI MICHELANGELO LA BARBERA

In tale contesto il primo aspetto da trattare è la individuazione di Angiolino il Biondo indicato insieme a Massimo Carminati come uno degli esecutori materiale del delitto.

Di esso e del suo ruolo hanno parlato Vittorio Carnovale e Antonio Mancini.

Il primo lo ha appreso da Edoardo Toscano, che a sua volta l'aveva appreso da Enrico De Pedis, alla celebrazione del processo durante la quale egli era evaso e/o da Danilo Abbruciati.

Il secondo lo ha appreso da Enrico De Pedis durante un appostamento per individuare il luogo migliore per preparare un agguato al "Bookmaker Ottaviani" e da Danilo Abbruciati prima e durante i viaggi fatti insieme a Milano.

Si tratta di due fonti autonome anche se le dichiarazioni rese da Vittorio Carnovale sono state lette ad Antonio Mancini durante l'esame del gennaio 1994.

Invero mentre Vittorio Carnovale si è limitato a riferire di avere saputo da suo cognato Edoardo Toscano che Angiolino il siciliano era uno degli autori del delitto insieme agli stesso Enrico De Pedis e Danilo Abbruciati, Antonio Mancini lo ha individuato, avendolo incontrato a Roma almeno due volte quando era in compagnia di Enrico de Pedis e/o di Danilo Abbruciati durante il breve periodo della sua latitanza; individuazione prima fotografica e poi personale nel corso di un confronto.

Angiolino il biondo va identificato in Michelangelo La Barbera sulla base del riconoscimento prima fotografico e poi personale operato da Antonio Mancini ritenuto valido dalla suprema corte.

Ora le argomentazioni della corte suprema, su un aspetto così rilevante per il processo, sono condivise, anche per la validità endoprocessuale di tale sentenza, perché nel corso del dibattimento non sono emersi elementi contrari che inficino tali conclusioni. Anzi l'identificazione operata da Antonio Mancini ha trovato altri elementi di supporto nelle testimonianze di collaboratori di

giustizia che nel tempo, a iniziare da quello in cui si è verificato l'omicidio di Carmine Pecorelli hanno avuto contatti con Michelangelo La Barbera.

Un dato emerge dalle descrizioni fatte: Angelo La Barbera viene indicato di carnagione chiara con occhi chiari e capelli castani, che non corrispondono alle caratteristiche che usualmente si riconoscono nei siciliani; di qui si spiega l'appellativo di Biondo con cui era conosciuto negli ambienti della banda della Magliana.

L'altro dato che emerge e che porta nella stessa direzione è il nome con cui egli è conosciuto. Benché il suo nome sia Michelangelo, egli è conosciuto, negli ambienti di Cosa Nostra, come Angelo o, addirittura, da alcuni come "Angeluzzu" che in italiano significa Angelino, Angiolino proprio con il diminutivo con cui lo ha conosciuto Antonio Mancini.

C) LA MATRICE COMUNE

1c) RAPPORTI CALO' - ABBRUCIATI

Il punto di partenza, lo snodo principale, sono i rapporti tra Giuseppe Calò da un lato, Danilo Abbruciati e/o Franco Giuseppucci dall'altro circolando nell'ambiente della banda della Magliana la notizia che l'omicidio di Carmine Pecorelli era stato organizzato da Danilo Abbruciati per fare un piacere ai siciliani, individuati nel gruppo facente capo a Giuseppe Calò, e che per organizzare l'omicidio Danilo Abbruciati può essersi servito di persone che al momento dell'omicidio erano libere, ed in particolare Franco Giuseppucci.

Tali notizie provenivano dallo stesso Danilo Abbruciati ovvero da Enrico De Pedis e da Franco Giuseppucci.

In tal senso depongono le dichiarazioni rese da Vittorio Carnovale, Antonio Mancini, Fabiola Moretti e Maurizio Abbattino. Dichiarazioni che per alcuni versi sono confermate dalle intercettazioni ambientali a carico di Fabiola Moretti.

In senso parzialmente diverso sono le dichiarazioni che provengono da Raffaele Cutolo il quale parla genericamente di un coinvolgimento di Franco Giuseppucci anche se, per la loro ambiguità, non è chiaro se a commissionare l'uccisione di Carmine Pecorelli sia stata Cosa Nostra, o autonomamente la banda della Magliana.

Si è già detto che sono provati in atti i rapporti tra Giuseppe Calò e Danilo Abbruciati, quello che ora occorre verificare è se la loro conoscenza risaliva nel tempo quanto meno di poco antecedente il 20/03/1979, giorno dell'omicidio di Carmine Pecorelli.

Solo in questo caso la richiesta di Giuseppe Calò può avere un fondamento di verità.

L'accertamento della circostanza non può prescindere dalla constatazione che in quel periodo Danilo Abbruciati era detenuto da lungo tempo.

Invero, l'esame della cartella personale acquisita presso il ministero della giustizia indica che lo stesso è stato detenuto presso la casa circondariale di Milano dal 28.06.74 al 25.07.74; è stato arrestato e associato dal 28.11.1975 al 08.04.76 presso il carcere circondariale di Regina Coeli in Roma; è stato arrestato il 22.07.76 per essere rimesso in libertà il 13.07.79; in questo lungo periodo di carcerazione preventiva è stato, però, detenuto in carceri romane in prossimità dell'omicidio di Carmine Pecorelli e precisamente dal 11.11.78, proveniente dalla casa circondariale di Pescara, al 13.07.79 data di remissione in libertà dal carcere di Rebibbia.

Come si vede, per quello che qui interessa, poiché Giuseppe Calò si è trasferito a Roma intorno all'anno 1975, i periodi utili per una conoscenza personale tra i due sono quelli dalla scarcerazione del 25.07.74 al 28.11.1975 data di un suo nuovo arresto e quello tra il 08.04.76 data della sua nuova

scarcerazione al 22.07.76 data del nuovo arresto che, come detto, si protrarrà fin dopo la data dell'omicidio di Carmine Pecorelli.

Né è possibile che i due si siano incontrati e conosciuti in carcere perché Giuseppe Calò risulta essere stato latitante per un lunghissimo periodo ed è stato arrestato solo il 29/03/1985.

Del resto, notizie di una conoscenza tra i due risalente a quel tempo non emergono dalla lettura degli atti. Anzi, dalla testimonianza di Fabiola Moretti si hanno elementi contrari perché costei, parlando dei rapporti di Danilo Abbruciati con esponenti di Cosa Nostra, ha riferito che, all'inizio, prima dell'arresto del 1976, gli interessi di Danilo Abbruciati erano rivolti al traffico di cocaina, di cui peraltro faceva uso, per cui si riforniva di tale stupefacente da trafficanti colombiani con i quali era in contatto. Solo dopo la lunga carcerazione, terminata nel 1979, egli aveva deciso di entrare nel giro del traffico della eroina ed è nell'ambito di tali rapporti che sono iniziati i suoi contatti con uomini di Cosa Nostra.

Né elementi maggiori possono trarsi dal fatto che Danilo Abbruciati è stato imputato insieme a Giuseppe Calò per reati di associazione a delinquere legati al riciclaggio e alla ricettazione di proventi di rapine o di usura e alla costruzione di immobili in Sardegna perché dall'esame della relativa sentenza non è possibile fare risalire i rapporti personali tra Giuseppe Calò e Danilo Abbruciati a prima del 1979.

Infatti l'ingresso del gruppo facente capo a Giuseppe Calò nell'attività imprenditoriale in Sardegna risale all'anno 1977 quando Florence Lay Ravello con la cessione della società Mediterranea a Luigi Faldetta e con la cessione della società Ischia Segada a Domenico Balducci, il quale a sua volta l'aveva ceduta a Luigi Faldetta, aveva venduto le sue attività in Sardegna, mentre si hanno notizie dell'acquisto di una villa in Sardegna da parte di Danilo Abbruciati, tra quelle costruite dal gruppo di Giuseppe Calò, nell'anno 1981.

Unico elemento per affermare che tra Giuseppe Calò e Danilo Abbruciati vi fossero rapporti prima dell'arresto del 1976 sono le dichiarazioni di Francesco Marino Mannoia il quale ha riferito che ai primi degli anni '70 Calò organizzava a Roma, con malavitosi romani, delle grosse rapine e in quel tempo Danilo Abbruciati era dedito a rapine. La circostanza riferita da Francesco Marino Mannoia è però troppo vaga e generica per potere assurgere a elemento, anche indiziario, per affermare l'esistenza di una conoscenza tra Giuseppe Calò e Danilo Abbruciati.

E' stato sostenuto che rapporti di natura illecita possono essere intrattenuti anche senza una conoscenza personale e che lo stato di detenzione non è di ostacolo alla organizzazione di un delitto da eseguire all'esterno del carcere perché le carceri italiane, all'epoca dei fatti per cui è processo, erano molto permeabili per cui era facile fare pervenire una richiesta in carcere, e di qui passare l'ordine all'esterno, per la organizzazione ed esecuzione del delitto.

Tale affermazione è astrattamente da considerare realistica per la fragilità del sistema di sicurezza del circuito carcerario.

Invero, risulta provato, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, che vi sono stati contatti contro ogni regolamento e addirittura "contra legem" tra persone estranee all'amministrazione penitenziaria e detenuti (si fa riferimento al colloquio tra Edoardo Formisano e Francis Turatello nel carcere di Cuneo considerato di massima sicurezza, a quello tra Ugo Bossi e Tommaso Buscetta nello stesso carcere, ai distinti colloqui di Danilo Abbruciati con Giancarlo Paoletti e Paolo Virgili all'interno del carcere di Rebibbia, all'incontro tra Antonio Mancini ed Edoardo Toscano nel carcere di Sulmona o nella casa di lavoro di Soriano del Cimino di cui si è già parlato), agli incontri che il colonnello Raffaele Vacca, del centro SISDE Roma 2, aveva avuto all'interno del carcere di Rebibbia con detenuti della estrema destra, anche dopo la nomina del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa a capo del dipartimento per la sicurezza nelle carceri; nomina disposta proprio per porre rimedio alla situazione di insicurezza delle carceri in quel periodo.

Ciò dà contezza delle affermazioni rese sul punto dai coimputati in procedimento collegato.

Essa, però, non deve restare a livello ipotetico, ma deve trovare un sostrato probatorio da cui evincere che tali rapporti vi siano stati e che una tale richiesta da parte di Giuseppe Calò sia stata fatta. Una tale prova non è stata raggiunta.

E' altrettanto vero che la richiesta di organizzare l'omicidio può essere stata fatta attraverso persone di comune conoscenza ma tale asserzione resta, come la precedente, sul piano teorico perché manca, anche in questo caso, ogni elemento di prova in tal senso.

Invero, va tenuto presente che all'epoca dell'omicidio di Carmine Pecorelli la banda della Magliana, anche se strutturata, era ancora poco visibile all'esterno in quanto i suoi vari gruppi avevano preferito tenere nascosto il patto che tra loro avevano stretto per cui le persone più vicine a Danilo Abbruciati in quel periodo erano i suoi sodali del gruppo dei testaccini ed in particolare Enrico De Pedis, Edoardo Pernasetti e Franco Giuseppucci.

Va, pertanto, esaminata l'ipotesi che a fare da tramite tra Giuseppe Calò e Danilo Abbruciati sia stato una di queste persone.

Anche sotto tale aspetto la prova non è stata raggiunta.

Innanzitutto va detto che a Enrico De Pedis non è stato attribuito alcun ruolo nell'organizzazione o nella esecuzione del delitto. Il suo nome non compare tra gli imputati del delitto ancorché deceduto, come è stato fatto per altri.

E' ben vero che alcuni hanno affermato il contrario e hanno dichiarato che costui era sul luogo del delitto e che ha preso parte materialmente all'uccisione, ma esse sono palesemente inattendibili sul punto perché Enrico De Pedis al momento del delitto era detenuto da lungo periodo e sarà rimesso in libertà solo nel dicembre 1979. Appare chiaro che a coloro che hanno riferito tali notizie sono state riportate notizie false o quelle riferite sono state male comprese.

D'altro canto, sul piano probatorio delle informazioni rese da tali persone sullo specifico punto non può tenersi alcun conto mancando, ogni elemento di riscontro; anzi risultando "per tabulas", su questo punto, la loro non corrispondenza al vero.

Parimenti, nessun ruolo è stato attribuito a Edoardo Pernasetti la cui presenza in questo processo è stata evocata solo perché egli, come persona molto vicina a Danilo Abbruciati e a Enrico De Pedis, era in grado, forse, di riferire molte circostanze importanti per il processo se avesse manifestato la volontà di parlare.

Solo per Franco Giuseppucci è stato indicato un diverso ruolo nell'omicidio e cioè di destinatario dell'ordine di uccidere il giornalista Carmine Pecorelli dandogli il mandato di organizzare sul campo il delitto reperendo anche gli esecutori materiali di esso.

Ma, proprio il delineato ruolo di organizzatore, esclude che egli possa avere fatto da tramite tra Giuseppe Calò e Danilo Abbruciati.

Non è, pertanto, provato che il tramite tra Danilo Abbruciati e Giuseppe Calò possa essere stato qualche altro associato del gruppo dei testaccini.

Potrebbe ipotizzarsi, anche, che il tramite tra Danilo Abbruciati e Giuseppe Calò siano stati Domenico Balducci ed Ernesto Diotallevi.

Il primo conosceva Giuseppe Calò fin dal 1954, tanto che ne era la persona di fiducia a Roma e responsabile della sua sicurezza in quella città fino alla sua morte. Egli conosceva anche Danilo Abbruciati, quantomeno dal 1976, allorché questi si recava nel negozio che egli (Domenico Balducci) aveva in Roma a Campo dei fiori per parlare di affari derivanti dal fatto che Danilo Abbruciati investiva il denaro provento dei suoi delitti, specie rapine, dandolo a Domenico Balducci che a sua volta lo investiva nell'usura.

Il secondo conosce Giuseppe Calò quanto meno dall'anno 1977 perché l'aveva ospitato in Sardegna e ne è stato uomo di fiducia; egli, alla pari di Domenico Balducci e Guido Cercola, ne garantiva la sicurezza in Roma. I rapporti erano tanto stretti e di fiducia che Giuseppe Calò era stato sorpreso e arrestato in un appartamento intestato alla moglie di Ernesto Diotallevi ed era il padrino al figlio del primo.

Ernesto Diotallevi conosceva, poi, Danilo Abbruciati quanto meno dal 1973, quando ancora non esisteva la banda della Magliana, perché entrambi erano stati fermati in occasione dell'omicidio di tale Faiella; Ernesto Diotallevi è stato il padrino della figlia di Danilo Abbruciati, ed entrambi sono stati coinvolti nell'attentato a Rosone vicepresidente del Banco Ambrosiano, entrambi facevano affari in comune.

La conoscenza anche sincera e profonda tra i vari personaggi sopra indicati, la loro comunanza di interessi delinquenziali, non significa però che essi siano stati il tramite del mandato omicidiario tra Giuseppe Calò e Danilo Abbruciati.

L'ipotesi resta, quindi, sul piano astratto perché sfornita del minimo riscontro probatorio.

Del resto neppure l'accusa ha ipotizzato una simile evenienza.

A migliori risultati non si giunge esaminando la deposizione di Maurizio Abbatino il quale riferisce che durante una detenzione con Franco Giuseppucci nel carcere di Regina Coeli, mentre stavano vedendo una trasmissione sull'omicidio di Carmine Pecorelli perché si vedeva il cadavere nell'auto, questi gli avrebbe riferito dell'omicidio di Carmine Pecorelli a lui commissionato da Danilo Abbruciati per fare un favore ai siciliani.

Se la circostanza fosse vera si avrebbero elementi di conferma di quanto raccontato da Antonio Mancini e Fabiola Moretti (delle dichiarazioni di Vittorio Carnovale e della loro valenza probatoria si è in parte già detto e meglio sarà detto in seguito) per cui, anche se non specificamente individuato il modo con cui la richiesta sarebbe stata avanzata, si avrebbe una conferma, quanto meno indiretta, dell'esistenza, all'epoca dell'omicidio di Carmine Pecorelli di rapporti tra Danilo Abbruciati e Giuseppe Calò.

La circostanza non è provata.

Gli accertamenti fatti per riscontrare un punto qualificante per questo processo, hanno permesso di accertare che Franco Giuseppucci e Maurizio Abbatino sono stati detenuti insieme nello stesso carcere di Regina Coeli dopo l'uccisione di Carmine Pecorelli solo nel periodo dal 22 al 29 gennaio del 1980. In tale periodo, però, nessun filmato o notizia relativa all'omicidio di Carmine Pecorelli, che sarebbe stata l'occasione per la confidenza, è stato trasmesso in televisione.

Venendo meno il tempo e l'occasione per ricevere la confidenza da Franco Giuseppucci le affermazioni di Maurizio Abbatino perdono di credibilità.

Di ciò si è reso conto lo stesso Maurizio Abbatino il quale ha affermato che il periodo della confidenza non è quello accertato dalla DIA perché ricordava che per la detenzione riscontrata dalla DIA egli era stato arrestato insieme a Franco Giuseppucci mentre per la detenzione durante la quale aveva appreso la confidenza Franco Giuseppucci era già detenuto per altro e precisamente per delle armi su una Roulotte (anche se dalla risposta non si comprende se l'arrestato per le armi riguardava lo stesso Maurizio Abbatino o Franco Giuseppucci).

Di tale detenzione comune non vi è però traccia nel fascicolo personale di Maurizio Abbatino e di tale mancanza non è possibile non tenere conto. Né vale sostenere che è manchevole il fascicolo personale perché, anche se in effetti le registrazioni e i trasferimenti dei detenuti potevano essere non precisi, per potere accedere alla tesi sostenuta da Maurizio Abbatino sarebbe stato necessario che la circostanza emergesse da qualche altra fonte di prova (come del resto è avvenuto per

l'affermazione di Antonio Mancini in merito ad una sua detenzione comune con Nicolino Selis, quando si era discusso dell'idea di formare anche a Roma una associazione del tipo di quella facente capo a Raffaele Cutolo, che, non risultante dai loro fascicoli personali, è stata provata dalla testimonianza di Paolo Bianchi anch'egli presente nello stesso carcere.

Le argomentazioni sopra dette tolgono valore probatorio alle affermazioni di Maurizio Abbatino e fanno venire meno quei riscontri che avrebbero permesso di affermare da un lato il conferimento di un mandato omicidiario da parte di Giuseppe Calò a Danilo Abbruciati e di un analogo mandato da Danilo Abbruciati a Franco Giuseppucci.

Né maggiori elementi probatori emergono dalla testimonianza di Raffaele Cutolo il quale si limita a riferire che Giuseppucci era a conoscenza dell'omicidio perché eseguito dalla banda della Magliana.

Ma ad escludere che Giuseppe Calò si sia rivolto a Danilo Abbruciati per l'uccisione di Carmine Pecorelli vi sono anche argomenti logici.

Non vi era motivo di rivolgersi a Danilo Abbruciati per fare organizzare un omicidio in Roma quando sulla piazza vi erano altri personaggi della malavita romana altrettanto, se non addirittura, più autorevoli di Danilo Abbruciati, che al tempo dell'omicidio erano liberi.

Si fa riferimento proprio a Franco Giuseppucci che, secondo la tesi accusatoria, sarebbe intervenuto in un secondo momento su richiesta di Danilo Abbruciati per organizzare il delitto.

Franco Giuseppucci che, secondo quanto riferito dallo stesso Maurizio Abbatino, conosceva sicuramente Giuseppe Calò e con lui aveva rapporti da tempo anteriore all'uccisione di Carmine Pecorelli come, peraltro, risulta da provvedimenti giudiziari e da testimonianze.

Non vi era motivo perché Stefano Bontade (Gaetano Badalamenti, per la sua posizione di espulso da Cosa Nostra, sicuramente non poteva rivolgersi a Giuseppe Calò con il quale non era in tali rapporti di amicizia e di intimità da chiedere un favore che comportava la violazione di una regola mafiosa punibile con la morte) si rivolgesse a Giuseppe Calò, con il quale in quel periodo i rapporti, quanto meno allo stato latente, non erano buoni per commettere un omicidio avendo a sua disposizione un "esercito di uomini d'onore" in grado di compiere tranquillamente la missione (si fanno i nomi, per esempio, di Francesco Marino Mannoia facente parte di una "decina" alle dirette dipendenze di Stefano Bontade, o di Angelo Federico ottimo sparatore, migliore anche di Francesco Marino Mannoia, e Killer fidato); né la commissione di un delitto fuori del proprio territorio era di ostacolo perché proprio la "famiglia" di Stefano Bontade aveva in Roma una propria decina e quindi era in grado di organizzare ed eseguire il delitto.

Né può ritenersi che occorreva gente del posto che conoscessero il territorio perché il capo decina, anche se aveva perso autorità, sicuramente aveva ancora contatti con la malavita romana per reperire manovalanza che spiasse Carmine Pecorelli e supportasse gli assassini venuti dalla Sicilia.

La conseguenza della mancanza di prova di rapporti tra Danilo Abbruciati e Giuseppe Calò è che a carico di costui non vi sono elementi indichino un suo ruolo nella organizzazione o nella esecuzione dell'omicidio di Carmine Pecorelli.

Né indizio contrario può ricavarsi dal fatto, riferito dal solo Salvatore Cangemi, che Giuseppe Calò sapeva che a commettere l'omicidio di Carmine Pecorelli era stata la "decina Romana" di Stefano Bontade perché questa circostanza va in senso contrario ad una affermazione di colpevolezza per Giuseppe Calò.

Invero, la semplice conoscenza degli esecutori materiali dell'omicidio, peraltro in forma impersonale, non è indice di una sua partecipazione all'omicidio, ma anzi ha valenza probatoria contraria perché attribuisce la responsabilità al rappresentante della famiglia di cui la "decina" fa parte essendo impensabile per gli appartenenti a Cosa Nostra che il "capo decina" o qualche

“soldato” commetta un delitto così importante senza l’ordine, o quanto meno l’assenso, del rappresentante della famiglia.

Ora, poiché rappresentante della famiglia era Stefano Bontade, deve escludersi una partecipazione di Giuseppe Calò che a quella famiglia era estraneo e con essa non aveva rapporti idilliaci.

2c) RAPPORTI BONTADE/ABBRUCIATI

Ma l’esclusione di rapporti tra Danilo Abbruciati e Giuseppe Calò non esime questa corte dal prendere in esame un altro aspetto del problema e cioè che all’epoca dell’omicidio di Carmine Pecorelli Danilo Abbruciati fosse in rapporti con altri esponenti di Cosa Nostra da cui avrebbe avuto la richiesta di organizzare il delitto.

Necessità scaturente, da un lato, proprio dalla affermazione di Salvatore Cangemi che riferisce di un coinvolgimento della “decina romana di Stefano Bontade” nell’omicidio di Carmine Pecorelli e, dall’altro, dalla circostanza che gli associati alla banda della Magliana che hanno collaborato con la giustizia hanno dichiarato che Danilo Abbruciati avrebbe organizzato il delitto “per fare un piacere ai siciliani” mentre l’identificazione dei “siciliani che avrebbero chiesto il piacere” con Giuseppe Calò e con il suo gruppo è una loro deduzione perché sapevano che dopo l’uscita dal carcere di Danilo Abbruciati e Enrico De Pedis questi avevano avuto contatti con Giuseppe Calò e con i “siciliani”.

Deduzione esatta perché sono emersi contatti di Danilo Abbruciati non solo con Giuseppe Calò ma anche con Stefano Bontade.

Ma, anche sotto questo profilo, la circostanza è carente sul piano probatorio perché i primi contatti tra Danilo Abbruciati e Stefano Bontade sono documentati dalle dichiarazioni di Fabiola Moretti e risalgono alla primavera estate dell’anno 1980, allorché nella sua qualità di esperta di eroina, aveva accompagnato Danilo Abbruciati in Sicilia per acquistarne una partita e che, in quella occasione, Danilo Abbruciati si era incontrato con Stefano Bontade in una sua casa. Il viaggio a Palermo della coppia Abbruciati/Moretti sulla base anche dei periodi di carcerazione di Danilo Abbruciati e della data di acquisto del fondo Magliocco da parte di Stefano Bontade va collocato nel periodo maggio 1980 23/7/1980 data del nuovo arresto di Danilo Abbruciati e quindi in epoca successiva all’omicidio del giornalista Carmine Pecorelli.

L’esattezza di quanto affermato trova riscontro nelle dichiarazioni di Maurizio Abbatino il quale fa riferimento a forniture di eroina da parte di Stefano Bontade durate poco più di un anno e poiché Stefano Bontade è stato ucciso nella Pasqua del 1981 la data di inizio dei rapporti tra Stefano Bontade e Danilo Abbruciati si colloca in un periodo sicuramente successivo al 20/3/1979 giorno dell’omicidio di Carmine Pecorelli.

Per completezza, anche se tale ipotesi non è stata prospettata neppure dall’accusa, un rapporto, tra Danilo Abbruciati e Stefano Bontade, antecedente alla morte di Carmine Pecorelli, potrebbe essere sorto tramite Angelo Cosentino che del secondo era capo decina a Roma. Della esistenza di tale decina, della posizione di capo decina di Angelo Cosentino non è il caso di approfondire il tema, essendo una circostanza ampiamente provata. Quello che preme mettere in evidenza in questo momento è che Angelo Cosentino, anche se persona molto rispettata, aveva perso potere a causa della sua età avanzata e già dal 1978 aveva perso i contatti con le sue conoscenze, stando alle dichiarazioni di Francesco Marino Mannoia, nell’ambito della criminalità romana tanto che ciò era fonte di rammarico e di cruccio per Stefano Bontade che vedeva soppiantato un suo uomo di fiducia da Giuseppe Calò con il quale già a quell’epoca i rapporti sostanziali cominciavano a deteriorarsi.

In ogni caso, anche se Angelo Cosentino era ancora in rapporti con la malavita romana non risulta, per gli stessi motivi sopra detti per Giuseppe Calò e Stefano Bontade, che egli abbia mai conosciuto Danilo Abbruciati o che con questi abbia mai avuto rapporti.

Una ultima considerazione occorre fare e riguarda la conoscenza tra Danilo Abbruciati e persone vicine a Stefano Bontade che avrebbero potuto fare da tramite tra i due: il riferimento è ad “Angiolino il biondo” indicato peraltro come uno degli esecutori materiali del delitto.

Si è già detto della individuazione di Angiolino il biondo con Michelangelo La Barbera. Costui al tempo dell’omicidio di Carmine Pecorelli faceva parte della “famiglia di Passo di Rigano” il cui rappresentante, Salvatore Inzerillo, era molto vicino a Stefano Bontade e con lui è stato falciato nella lotta per la supremazia durante la c.d. “2° guerra di mafia”.

Di una conoscenza tra Michelangelo La Barbera e Danilo Abbruciati e in genere con il gruppo dei testaccini, hanno parlato Fabiola Moretti e ancora più Antonio Mancini.

Occorre quindi verificare se i rapporti tra Stefano Bontade e Danilo Abbruciati, prima dell’omicidio di Carmine Pecorelli, possono essere passati attraverso Michelangelo La Barbera.

La circostanza assume un particolare rilievo perché in questo modo troverebbe una logica spiegazione l’inclusione di Michelangelo La Barbera tra gli esecutori materiali del delitto, pur non facendo parte della “decina romana di Stefano Bontade”.

Ritiene la corte che le risultanze probatorie non consentono una tale affermazione.

Invero la presenza a Roma di Michelangelo La Barbera è successiva a tale data perché non risulta che lo stesso sia mai stato arrestato prima del 22/03/1994 per cui deve escludersi che egli abbia potuto conoscere in carcere Danilo Abbruciati. Conseguentemente, per gli stessi motivi che hanno portato alla affermazione della mancanza di prove di un rapporto di Danilo Abbruciati con Giuseppe Calò e Stefano Bontade, che una loro conoscenza può essere avvenuta solo dopo la scarcerazione di Danilo Abbruciati del luglio 1979.

Né a diverse conclusioni si perviene sulla base delle affermazioni di Fabiola Moretti e Antonio Mancini.

Le prime, per la loro genericità, non permettono di collocare nel tempo il momento in cui Danilo Abbruciati e Michelangelo La Barbera si sarebbero conosciuti, ma ragione vuole che la conoscenza sia intervenuta dopo che Danilo Abbruciati ha iniziato a trafficare in eroina con i siciliani di Cosa Nostra; le seconde permettono di localizzare la presenza a Roma di Michelangelo La Barbera, da lui incontrato insieme a Danilo Abbruciati e/o a Enrico De Pedis, in quei brevi periodi di libertà da lui goduta approfittando dei permessi di uscita dalla casa di lavoro di Soriano del Cimino che sono tutti databili dopo l’omicidio di Carmine Pecorelli.

Solo Francesco Scrima parla di una presenza a Roma di Michelangelo La Barbera nell’agosto dell’anno 1978, quando, durante il suo viaggio di nozze, era stato invitato al ristorante Cecilia Metella, frequentato da Giuseppe Calò, Angelo Cosentino e Nunzio Barbarossa, in cove aveva trovato, anche se non ne era sicuro, oltre a Stefano Bontade, Giuseppe Calò e Salvatore Inzerillo, anche Michelangelo La Barbera.

La circostanza, oltre a non essere sicura, non è significativa perché si trattava di un incontro tra rappresentanti di “Famiglie” e la presenza di Michelangelo La Barbera era ampiamente giustificabile per la sua appartenenza alla famiglia di cui era rappresentante Salvatore Inzerillo e per la sua qualità di “uomo d’onore fidato” (salvo, poi, a tradire il suo capo e a transitare nelle file dei corleonesi durante la seconda guerra di mafia), con evidenti funzioni di guardaspalle.

Del resto che la circostanza non sia probante emerge dalla stessa deposizione di Francesco Scrima il quale non è a conoscenza di rapporti tra Michelangelo La Barbera e appartenenti alla banda della Magliana.

Parimenti giustificabili sono le presenze di Michelangelo La Barbera nelle occasioni in cui è stato visto con Enrico De Pedis e/o Danilo Abbruciati stante i traffici di eroina che tra i siciliani (tra essi

vanno compresi tutte le famiglie alleate di Stefano Bontade che trafficava eroina in quantità industriali inondando l'Italia dalla Sicilia) e i testaccini erano in pieno fulgore.

D) LA DIVISIONE DELLE MATRICI

La mancanza di prove sull'esistenza di un rapporto tra Danilo Abbruciati, da un lato, Giuseppe Calò e Stefano Bontade dall'altro al momento della commissione dell'omicidio di Carmine Pecorelli ha come conseguenza che la tesi di un concorso dei due sodalizi criminali nella commissione dell'omicidio non è più percorribile per essere venuto meno l'elemento comune, l'anello di congiunzione tra le dichiarazioni di Tommaso Buscetta che indica una pista facente capo ai mandanti principali ed intermedi e le dichiarazioni degli associati alla banda della Magliana che indicano il coinvolgimento di quel sodalizio criminali nell'omicidio di Carmine Pecorelli.

Degli elementi probatori in atti occorre però dare conto per verificare se essi non idonei a supportare l'originaria tesi permettono ugualmente di pervenire ad un risultato utile per scoprire gli assassini siano essi mandanti o esecutori materiali.

1d). LA MATRICE MAFIOSA

Per primo saranno esaminati gli elementi probatori relativi al versante che porta a Cosa Nostra.

L'analisi non può partire che dall'esame delle fonti di prova.

Un primo dato emerge: Cosa Nostra non era a conoscenza della partecipazione di suoi affiliati all'omicidio del giornalista Carmine Pecorelli.

Invero, tra gli imputati di procedimento connesso per fatti di mafia che hanno reso dichiarazioni in questo processo, o le cui dichiarazioni sono state acquisite perché rese in altro dibattimento, nessuno sa che l'omicidio è stato deciso dall'organo dirigenziale di Cosa Nostra.

Di tale omicidio parlano solo Tommaso Buscetta e Salvatore Cangemi della cui valenza probatoria sul punto si è già detto; egli appare, peraltro, poco credibile atteso che Michelangelo La Barbera, indicato come uno degli esecutori materiali dell'omicidio, non ha mai fatto parte della decina romana di Stefano Bontade.

La mancanza di notizie riguardante l'omicidio di Carmine Pecorelli all'interno del circuito di Cosa Nostra può avere, a giudizio della corte, due spiegazioni:

1) L'omicidio non è stato deciso da Cosa Nostra, ma personalmente da Gaetano Badalamenti e Stefano Bontade, secondo le dichiarazioni di Tommaso Buscetta, per cui la decisione di eliminare lo scomodo giornalista non è mai stata portata all'attenzione dei componenti la commissione.

Questa spiegazione, essendo pacifico che "una delle regole di Cosa Nostra" imponeva che l'uccisione, per l'importanza della vittima e per le ripercussioni che tale evento poteva avere sugli interessi di Cosa Nostra, è plausibile e trova la sua giustificazione nel fatto che l'omicidio non interessava la Sicilia, dove Cosa Nostra aveva i suoi interessi specifici, e nel fatto che una simile richiesta comportava per Stefano Bontade, la cui posizione all'interno della commissione si era indebolita per l'espulsione di Gaetano Badalamenti, ammettere una frequentazione con Gaetano Badalamenti violando un'altra delle "regole di Cosa Nostra" con la conseguente inevitabile punizione ovvero dare spiegazioni sulle sue amicizie politiche non messe a disposizione di tutta l'organizzazione.

2) L'estraneità di Cosa Nostra nella commissione dell'omicidio.

In questo secondo caso può ipotizzarsi:

- Tommaso Buscetta ha inventato di sana pianta il contenuto del colloquio avuto con Gaetano Badalamenti in Brasile in occasione della uccisione del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e di avere appreso da Stefano Bontade della sua partecipazione all'omicidio di Carmine Pecorelli.

- Gaetano Badalamenti e Stefano Bontade hanno raccontato una cosa non vera.

L'esame delle prospettive sopra indicate deve avvenire, per una corretta conclusione, esclusivamente sulla base delle prove legittimamente acquisite al fascicolo del dibattimento.

La puntualizzazione è necessaria perché nel dibattimento è stata assunta la deposizione di Tommaso Buscetta in qualità di testimone e non di imputato in procedimento collegato (nelle more è venuto meno il collegamento probatorio tra questo processo e quelli in corso per fatti di mafia a carico dello stesso Tommaso Buscetta) e sono confluiti nel fascicolo del dibattimento le deposizioni da lui rese il nove e dieci gennaio 1996, nel processo a carico di Giulio Andreotti celebratosi avanti al tribunale di Palermo, e quelle rese il 25/4/95 nel processo celebratosi avanti alla corte di assise di Palermo per l'omicidio dell'onorevole Salvo Lima; deposizioni rese in qualità di imputato in procedimento connesso o collegato e di tale veste deve tenersi conto nel momento in cui ha reso le sue dichiarazioni.

Ora se a rigore di legge le dichiarazioni rese da Tommaso Buscetta in questo processo non hanno bisogno di riscontri oggettivi per cui deve farsi solo una valutazione della sua attendibilità soggettiva, alla pari di un qualsiasi testimone, tuttavia per la coerenza complessiva che Tommaso Buscetta ha mostrato nelle sue deposizioni deve necessariamente essere tenuta presente la sua qualità di imputato in procedimento collegato nel momento in cui le dichiarazioni sono state rese per la prima volta e delle quali quelle oggetto di esame ne sono una sostanziale conferma.

In altre parole ritiene la corte che per Tommaso Buscetta sia necessario una maggiore attenzione nella valutazione della sua attendibilità intrinseca.

Un'altra puntualizzazione è necessaria.

Nel corso dei vari esami si è fatto ricorso a contestazioni di dichiarazioni rese dalla persona esaminata nella fase delle indagini preliminari, ma di tali verbali non è stata chiesta l'acquisizione ovvero non sono stati materialmente acquisiti al dibattimento onde delle contestazioni può tenersi conto limitatamente a quello che la persona esaminata ha risposto.

Con tali precisazioni vanno esaminate le dichiarazioni di Tommaso Buscetta che interessano questo processo.

Mentre le notizie apprese da Stefano Bontade, per la loro genericità, possono avere solo il valore di labile conferma delle notizie riferite da Gaetano Badalamenti, quelle apprese da Gaetano Badalamenti riguardano essenzialmente gli incontri che Tommaso Buscetta ha affermato di avere avuto con questo ultimo in Brasile nella seconda metà dell'anno 1982 e nella prima metà dell'anno 1983 durante i quali Gaetano Badalamenti avrebbe fatto due ammissioni:

- la prima di avere incontrato, insieme a uno dei cugini Salvo e Filippo Rimi, Giulio Andreotti per il suo interessamento in ordine ad una vicenda riguardante un processo a carico di Filippo Rimi e l'assunzione di responsabilità, sua e di Stefano Bontade, per l'omicidio di Carmine Pecorelli.

Omicidio che sarebbe stato commesso su richiesta dei cugini Nino e Ignazio Salvo a causa dell'attività giornalistica di Carmine Pecorelli contraria agli interessi di Giulio Andreotti.

Delitto commesso per fare un favore personale ai predetti cugini. I due punti sono strettamente collegati perché, come ha riferito Tommaso Buscetta, è regola di Cosa Nostra che un delitto di tal genere non viene commesso se non si chiede il motivo e le ragioni dell'omicidio e se non si avvisa il richiedente. Di qui, per deduzione logica, la duplice funzione dell'incontro.

Il primo punto è verificare se effettivamente Tommaso Buscetta ha avuto incontri con Stefano Bontade e Gaetano Badalamenti nei periodi in cui ha dichiarato di avere appreso le notizie sull'omicidio di Carmine Pecorelli.

Ora, se è provato, se non addirittura pacifico, che nel periodo giugno 1980 - gennaio 1981 Tommaso Buscetta è stato nascosto a Palermo durante la sua latitanza e che in tale periodo ha avuto frequenti incontri con Stefano Bontade, occorre verificare se Tommaso Buscetta e Gaetano Badalamenti si sono incontrati in Brasile, dove Tommaso Buscetta si era rifugiato dall'inizio dell'anno 1981 avendo sposato, o convivendo, con una brasiliana, nel periodo da lui riferito.

La prova, a giudizio della corte, è piena.

Essa è riconosciuta dallo stesso Gaetano Badalamenti nell'interrogatorio reso negli Stati Uniti d'America a seguito di rogatoria internazionale del 20/6/1994 in cui ha ammesso gli incontri con Tommaso Buscetta in Brasile verso l'anno 1982 nelle occasioni di cui gli era stata data notizia durante il processo Pizza Connection e precisamente: una prima volta a Rio de Janeiro forse nel giugno 1982 (come dice lui - Buscetta -); la seconda volta nel settembre 1982 l'aveva incontrato in un albergo di Belem (sempre come dice lui - Buscetta -); la terza volta - sempre a suo dire - era andato a fargli visita in una sua campagna nei pressi di Rio de Janeiro dopo la uccisione del fratello e dei nipoti.

La circostanza è confermata dal teste Sansone Fabrizio il quale ha conosciuto in Brasile sia Tommaso Buscetta che Gaetano Badalamenti.

Gli incontri sono stati numerosi (lo stesso Gaetano Badalamenti ricorda almeno tre periodi diversi in cui ha incontrato Tommaso Buscetta) si sono protratti anche per giorni se è vero che i due sono andati a caccia insieme, come testimoniato dalla fotografia polaroid acquisita agli atti, insieme hanno visitato delle aziende da acquistare (come emerge dall'interrogatorio di Gaetano Badalamenti) e hanno viaggiato in città diverse (vedi testimonianza di Fabrizio Sansone a conferma di questi viaggi quando afferma di avere appreso da Tommaso Buscetta dell'omicidio di Carlo Alberto Dalla Chiesa al suo ritorno da una città diversa da quella di S. Paolo del Brasile dove Tommaso Buscetta ha dichiarato avere dimorato Gaetano Badalamenti con la moglie Teresa).

Il secondo punto riguarda il contenuto di tali colloqui.

Ora, se il contenuto dei colloqui avuti con Stefano Bontade è talmente generico, essendosi limitato ad una semplice assunzione di responsabilità nell'ordinare l'omicidio senza fornire indicazioni sulle modalità del colloquio, sulla occasione che ha generato la confidenza e soprattutto sul motivo per cui Stefano Bontade aveva sentito la necessità di informare Tommaso Buscetta di un fatto grave non riguardante Cosa Nostra, da non permettere alcuna controllo su tale circostanza, quello dei colloqui avuti con Gaetano Badalamenti permette qualche spunto.

Invero Tommaso Buscetta ha affermato con sicurezza che in una di quelle occasioni ha appreso dalla stessa voce di Gaetano Badalamenti che l'omicidio di Carmine Pecorelli era stato opera di Stefano Bontade e Gaetano Badalamenti i quali avevano agito su richiesta dei cugini Nino e Ignazio Salvo perché Carmine Pecorelli era diventato pericoloso per la carriera politica di Giulio Andreotti a causa di quello che egli poteva pubblicare.

Ha anche ricordato il tempo e il luogo in cui tale colloquio è avvenuto, l'occasione della morte del generale Carlo Alberto dalla Chiesa da cui era scaturita la confidenza e ha riferito il particolare dell'equivoco in cui era caduto avendo capito che Gaetano Badalamenti si riferiva a tale Pecorella e non al giornalista Carmine Pecorelli.

Di tali particolari sono risultati provati sia il tempo che il luogo dell'incontro nonché l'occasione della confidenza sulla base delle dichiarazioni rese da Fabrizio Sansone.

E' risultato provato anche l'omicidio per scomparsa (c.d. lupara bianca) del giovane Stefano Pecorella (quello scambiato da Tommaso Buscetta per Carmine Pecorelli).

Del contenuto del colloquio non è possibile al contrario avere conferme esterne perché nessuno ha assistito ad essi.

Si è contestata aspramente l'attendibilità intrinseca di Tommaso Buscetta, ma essa, a parere della corte non è minata dalle critiche.

E' ben vero che Tommaso Buscetta nel racconto di questi incontri è apparso talvolta generico, talvolta titubante, talvolta impreciso e talvolta anche contraddittorio, ma ritiene la corte che la genericità, la titubanza, l'imprecisione e la contraddizione che si ravvisano in certe sue affermazioni appaiono il frutto di uno sforzo che egli ha fatto per rendere chiaro, a persone non a conoscenza del linguaggio e del comportamento degli uomini di Cosa Nostra, quello che realmente è stato detto in quei colloqui a spiegazione dei comportamenti di associati a Cosa Nostra. Non va dimenticato quello che prima si è detto in merito al particolare sistema di comunicare e di agire Cosa Nostra a fronte di determinate situazioni. In particolare, per minare la credibilità di Tommaso Buscetta, è stato detto che questi, nel riferire la richiesta dei cugini Ignazio e Nino Salvo, talvolta ha parlato di lamentele di costoro, talvolta di favori richiesti per interessamento di Giulio Andreotti, talvolta di richiesta perché l'omicidio ledeva gli interessi politici di Giulio Andreotti.

All'apparenza si tratta di motivazioni che sono in contrasto tra di loro ma che in realtà stanno a significare una sola circostanza: i cugini Nino e Ignazio Salvo hanno fatto presente a Stefano Bontade e Gaetano Badalamenti una certa situazione di nocumento per Giulio Andreotti e questi hanno reagito nell'unico modo in cui erano abituati a reagire e cioè con l'omicidio risolvendo in tale modo radicalmente il problema.

Quello che realmente Tommaso Buscetta ha voluto dire, adoperando parole diverse che nel linguaggio comune assumono significati diversi, è da lui esplicitamente detto rispondendo ad una delle innumerevoli domande a cui nel corso dei vari procedimenti è stato sottoposto. E che questo sia un sistema usuale in Cosa Nostra si ha conferma dalla deposizione di Giovanni Brusca il quale indica lo stesso metodo per risolvere i problemi quando qualcuno sbarra la strada a persone amiche o vicine a Cosa Nostra.

Con ciò si vuole dire che l'esposizione da parte dei cugini Ignazio e Nino Salvo di un problema, o di una lamentela da loro ascoltata (direttamente o da comuni amicizie), che interessava Giulio Andreotti (è stato accertato l'esistenza di rapporti per quello che si è detto prima) è stata riferita da Gaetano Badalamenti con la frase in dialetto siciliano "C'interessava 'o senatore Andreotti" nel senso che era un problema che riguardava Giulio Andreotti ed è stata infelicemente tradotta in italiano da Tommaso Buscetta nell'interesse o per interessamento di Giulio Andreotti.

E' stato obiettato che Tommaso Buscetta è stato indeciso nell'indicare dove avrebbe appreso la notizia, ma ciò, a parere della Corte, non è esatto perché egli ha sempre detto che la notizia fu da lui appresa mentre si trovava a Belem quando erano state trasmesse in televisione le immagini dell'uccisione del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, anche se non ha saputo precisare se si è trattato proprio della stessa sera o di uno dei colloqui che in quel periodo ha avuto con Gaetano Badalamenti e che vertevano essenzialmente sugli avvenimenti che accadevano in Sicilia. Gaetano Badalamenti, infatti, voleva convincere Tommaso Buscetta a tornare in Sicilia come mediatore del conflitto in atto all'interno di Cosa Nostra.

Imprecisione dovuta al tempo trascorso dagli avvenimenti e all'accavallarsi delle notizie apprese anche successivamente da altri o dalla lettura dei giornali. Da ciò non possono trarsi motivi di inattendibilità. Le stesse considerazioni valgono anche per le indecisioni e le contraddizioni relative alle notizie a mani di Carmine Pecorelli e alla fonte di tale notizie, che, peraltro sono frutto di deduzioni e di osservazioni di Gaetano Badalamenti.

E' stato anche osservato che non era possibile l'equivoco tra (Carmine) Pecorelli e (Stefano) Pecorella, perché Tommaso Buscetta era già a conoscenza dell'omicidio di Carmine Pecorelli avendolo saputo da Stefano Bontade qualche tempo prima (dalla fine dell'anno 1980 al settembre 1982 sono peraltro passati circa due anni), e quindi confondere l'episodio dell'uccisione del figlio di Salvatore Inzerillo e del suo amico Stefano Pecorella con quella di Carmine Pecorelli e perché dell'uccisione dei due giovani Tommaso Buscetta aveva saputo in quella occasione.

L'osservazione non è decisiva perché, a giudizio della corte, in quel momento l'interesse di Gaetano Badalamenti e di Tommaso Buscetta era relativo al loro mondo criminale, il nome Pecorella era ben noto a Tommaso Buscetta in quanto in padre di Stefano Pecorella, Antonino, era uomo d'onore della famiglia dello stesso Salvatore Inzerillo per cui ben si spiega la meraviglia di Tommaso Buscetta allorché Gaetano Badalamenti accosta l'uccisione di Pecorelli/Pecorella alla stessa fazione di Cosa Nostra.

L'equivoco sul nome della vittima è a parere della corte spiegabile come è spiegabile che sia stato Gaetano Badalamenti a riferire non dell'avvenuto omicidio, ma delle sue modalità delle quali Tommaso Buscetta nulla sapeva. A conferma della genuinità delle dichiarazioni sullo specifico punto deve aggiungersi che non è credibile che Tommaso Buscetta, persona sicuramente intelligente, abbia riferito una circostanza così particolare, così poco influente nella ricostruzione dei fatti che qui interessano se essa non fosse stata vera.

In altre parole riferire o tacere il particolare dell'equivoco in cui egli era caduto sul nome della vittima, a fronte della mancanza di altri particolari sulla vicenda principale, nulla toglieva e nulla aggiungeva alle circostanze relative alla uccisione di Carmine Pecorelli per cui inserirlo nel contesto del racconto, se non vera, oltre a non avere alcuna rilevanza, dava adito solo a possibili contestazioni che potevano influire sulla sua credibilità perché facilmente accertabile.

E' stato infine contestato l'attendibilità delle dichiarazioni di Tommaso Buscetta, in ordine all'incontro tra Gaetano Badalamenti e Giulio Andreotti, e "all'interessamento di Andreotti per il processo a carico di Rimi, come riferito da Gaetano Badalamenti. L'attendibilità delle dichiarazioni sono state oggetto di contestazione sotto vari profili: la data in cui si sarebbe verificato l'incontro, le persone nei cui confronti si sarebbe ottenuto "l'aggiustamento del processo" e il motivo per cui vi sarebbe stato l'incontro.

A parere della corte il problema presenta due aspetti: il primo riguarda la effettività dell'incontro, il secondo "l'interessamento di Giulio Andreotti".

Sul primo punto si osserva che avanti a questa corte di Assise Tommaso Buscetta non ha mostrato alcuna incertezza. L'incontro, secondo quello che Gaetano Badalamenti gli ha riferito, è avvenuto nell'anno 1979 perché egli doveva ringraziare Giulio Andreotti per essersi adoperato per il processo che si era celebrato a carico di Filippo Rimi, cognato di Gaetano Badalamenti, essendo questi accusato della morte di certo Stefano Lupo Leale.

Tale sicurezza emerge sin dalla prima volta che egli è stato ascoltato sul punto, quanto meno a questa corte non risultano formalmente altre occasioni, in un pubblico dibattito, nel contraddittorio delle parti. Si tratta del processo celebratosi avanti alla corte di assise di Palermo per l'omicidio dell'onorevole Salvatore Lima.

Le stesse circostanze sono state confermate nel processo a carico di Giulio Andreotti celebratosi avanti al tribunale di Palermo per concorso esterno in associazione mafiosa nel quale ha ribadito che l'incontro era avvenuto nell'anno 1979 e che serviva per ringraziare Giulio Andreotti dell'interessamento mostrato in ordine alla posizione processuale di Filippo Rimi. E' durante l'esame avanti al tribunale di Palermo che vengono contestate precedenti dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari in base alle quali le dichiarazioni dibattimentali appaiono in contrasto.

Di tali contestazioni, benché i relativi verbali non siano stati acquisiti al dibattimento può tenersi conto proprio perché risultanti dal contesto dell'esame del teste.

Le stesse circostanze sono state confermate avanti a questa corte di assise.

Orbene dal complesso delle varie deposizioni rese sul punto da Tommaso Buscetta a prima vista emergono contrasti sul riferimento allo stato del processo avendo parlato di processo "aggiustato" in cassazione e delle persone nel cui interesse sarebbe stato promosso "l'interessamento" nonché sulla causale dell'incontro.

E' stato infatti detto che non è possibile un interessamento in cassazione nell'anno 1979 perché la cassazione aveva deciso nell'anno 1971 e non è possibile che vi sia stato un interessamento per "aggiustare il processo" nell'anno 1979 perché in cassazione il processo era stato ormai definito. Parimenti non poteva esserci ringraziamento per entrambi gli imputati (Rimi Vincenzo e Rimi Filippo) perché Rimi Vincenzo era ormai morto da alcuni anni.

Ritiene la corte che le piccole contraddizioni, quando esistenti perché a volta sono solo apparenti, non intaccano il quadro complessivo delle dichiarazioni.

Quanto al riferimento fatto alla cassazione il teste ha spiegato esaurientemente i motivi della sua indicazione; la sua spiegazione è plausibile e convincente perché frutto di una conoscenza non piena dei meccanismi giudiziari. Non è un caso, del resto che proprio nel febbraio 1979 presso la corte di appello di Roma si è celebrato il processo di rinvio dalla cassazione del processo a carico del solo Filippo Rimi e che nelle sue prime dichiarazioni, utilizzabili perché oggetto di contestazione, egli ha fatto riferimento al solo Filippo Rimi. Né la rettifica dell'organo giudicante che aveva emesso la sentenza, da cassazione a corte di appello di Roma, appare strumentale perché solo dopo l'affermazione di Gaetano Badalamenti relativa alle conclusioni delle varie fasi del processo egli si è reso conto che il processo a cui faceva riferimento non poteva essere stato definito favorevolmente dalla cassazione precisando che la indicazione data da Gaetano Badalamenti era in relazione alla località e non anche all'organo avanti al quale si era celebrato il processo per cui l'indicazione della cassazione era una sua deduzione fatta sulla base delle sue conoscenze giuridiche.

Pertanto, va osservato, che intanto ha senso parlare di ringraziamento in quanto il fatto per il quale il ringraziamento deve essere fatto è vicino e non ha senso logico che il ringraziamento avvenga a distanza di molti anni dal provvedimento in cui l'interessamento si sarebbe verificato.

Quanto al secondo aspetto, emerge da plurime dichiarazioni di coimputati in procedimento collegato, si fa riferimento a Antonino Calderone, Salvatore Cangemi, Francesco Marino Mannoia, ascoltati direttamente da questa corte o le cui deposizioni sono state acquisite agli atti del dibattimento, che sia Vincenzo Rimi, che i massimi esponenti di Cosa Nostra si sono adoperati per risolvere la posizione processuale degli stessi Vincenzo e Filippo Rimi e tra questi si è distinto soprattutto Gaetano Badalamenti che con Filippo Rimi era anche imparentato.

Ciò, ovviamente, quanto meno a livello ufficiale, fino alla sua espulsione da Cosa Nostra che, va ricordato è dell'anno 1978.

Vale sul punto ricordare quello che ha riferito lo stesso Tommaso Buscetta in ordine al c.d. "Golpe Borghese" a cui era stata richiesta l'adesione di Cosa Nostra e che prevedeva la liberazione dei mafiosi detenuti, in particolare di Vincenzo e Filippo Rimi tanto che era stata indetta una riunione con lo stesso Gaetano Badalamenti che era il più interessato alla liberazione dei suoi congiunti o ancora la testimonianza di Antonino Calderone che riferisce di un piano per fare evadere i Rimi.

La conferma più importante dell'interessamento di Cosa Nostra per la posizione di Filippo Rimi deriva però dalle affermazioni di Giovanni Brusca il quale riferisce di avere appreso dallo stesso Nino Salvo di un intervento riuscito presso Giulio Andreotti per la sistemazione del processo a

carico di Rimi e di avere avuto conferma di ciò sia da suo padre Bernardo Brusca che da Salvatore Riina ai quali aveva immediatamente chiesto conferma della notizia riferitagli da Nino Salvo.

Altra conferma, anche se indiretta, proviene da Gaetano Badalamenti il quale, secondo la testimonianza di Francesco Pazienza, saputo dell'arrivo nel carcere dell'avv. Dipietropaolo per un colloquio chiarificatore con il suo ex assistito Francesco Pazienza e dei rapporti che l'avvocato aveva con il gruppo della D.C. facente capo a Giulio Andreotti, aveva voluto incontrarlo e nel colloquio gli aveva rinfacciato che la D.C. aveva completamente abbandonato i cugini Nino e Ignazio Salvo che avevano aiutato fino al limite dell'impossibile la D.C.. Reazione comprensibile perché al momento dello scatto d'ira i cugini Nino e Ignazio Salvo erano ancora in vita e nei loro confronti era stato emesso solo un mandato di cattura per associazione a delinquere, ma il processo era ancora nelle fasi dell'istruttoria.

A conclusione sul punto, richiamando le considerazioni fatte allorché si è affrontato il tema della attendibilità in generale dei coimputati in procedimento collegato probatoriamente, non si comprende il motivo per cui Tommaso Buscetta, in assenza di motivi di rancore o di odio doveva riferire fatti e circostanze inventate rischiando un processo per calunnia.

Alla luce delle considerazioni fatte, la corte ritiene che effettivamente quello che Tommaso Buscetta ha riferito è stato da lui appreso nelle circostanze riferite.

Del resto, è sintomatico che lo stesso Gaetano Badalamenti nel suo interrogatorio reso in rogatoria negli Stati Uniti d'America, nel riferire della sincerità di Tommaso Buscetta ha affermato che questi non sempre dice la verità salvo poi a confermare tutte le circostanze da costui riferite ad eccezione di quelle relative all'omicidio di Carmine Pecorelli e dei suoi rapporti con Giulio Andreotti. Si tratta all'evidenza di un messaggio "mafioso" con cui Gaetano Badalamenti invitava Tommaso Buscetta a rivedere le sue dichiarazioni sulla sua posizione per non comprometterlo ulteriormente. La prova di ciò si ha nel non mai chiarito episodio in cui il difensore americano di Gaetano Badalamenti ha chiesto un colloquio a Tommaso Buscetta in ordine alla sua posizione giudiziaria negli Stati Uniti d'America.

Alla dichiarazione di attendibilità di Tommaso Buscetta non consegue, a parere della corte, che le circostanze siano vere dovendo l'analisi spostarsi sulla sincerità di Stefano Bontade e Gaetano Badalamenti.

Al riguardo manca ogni elemento per potere affermare che Stefano Bontade e Gaetano Badalamenti hanno detto il vero; anzi vi sono elementi che fanno ritenere che essi non sempre dicevano il vero per cui le loro affermazioni, riportate "de relato" da Tommaso Buscetta, non possono assurgere, in mancanza di altri elementi probatori, alla dignità di prova.

Invero, sulla mancanza di sincerità di Gaetano Badalamenti vi sono episodi emblematici riferiti dallo stesso Tommaso Buscetta, alcuni dei quali sono confermati da Fabrizio Sansone, da cui si evince che per fini personali egli ha taciuto circostanze importanti per la vita di Tommaso Buscetta, se non addirittura ha riferito fatti falsi.

L'attenzione deve soffermarsi su quattro episodi riferiti dallo stesso Tommaso Buscetta.

Il primo episodio è relativo alla reiterata falsa comunicazione, da parte di Gaetano Badalamenti, dell'espulsione, dalla famiglia mafiosa di appartenenza di Tommaso Buscetta ad opera del rappresentante Giuseppe Calò. Comunicazione non vera tanto che Tommaso Buscetta dopo la sua evasione dal carcere di Torino nel giugno 1980 è stato ospite di Giuseppe Calò a Roma.

Il secondo episodio è relativo all'arresto in Spagna di Gaetano Badalamenti per traffico di droga benché egli avesse sempre negato di trafficare in stupefacenti.

Il terzo episodio riguarda i contatti che Gaetano Badalamenti ha continuato ad avere con esponenti di Cosa Nostra facenti parte della fazione avversa con cui continuava a fare ancora affari illeciti, soprattutto traffico di stupefacenti.

Sul punto vi è la testimonianza di Fabrizio Sansone che descrive la delusione e la rabbia di Tommaso Buscetta nell'apprendere i nomi dei coimputati di Gaetano Badalamenti per traffico di stupefacenti al momento del suo arresto in Spagna.

Il quarto episodio riguarda i motivi per cui nel Natale del 1982 Gaetano Badalamenti è tornato in Sicilia.

Egli ha taciuto a Tommaso Buscetta le vere ragioni del suo viaggio in Sicilia: l'intenzione di uccidere "Scarpuzza o Scarpuzzedda" Greco. Progetto fallito le cui nefaste conseguenze si sono abbattute sulla famiglia di Tommaso Buscetta, reo di avere avuto contatti con Gaetano Badalamenti in Brasile e ritenuto partecipe del progetto omicidiario proprio perché Gaetano Badalamenti aveva propalato in terra siciliana i suoi incontri con Tommaso Buscetta.

Quanto alla sincerità di Stefano Bontade va ricordato che egli non ha mai riferito a Tommaso Buscetta dei suoi traffici di droga benché fosse, all'epoca, il più grosso trafficante di stupefacenti della Sicilia.

La circostanza emerge pienamente dall'esame di numerosi imputati in procedimento collegato sentiti nel corso del dibattimento.

Con ciò va sfatata, in questa sede, una delle ferree leggi non scritte che, secondo gli affiliati a Cosa Nostra che hanno deciso di collaborare con la giustizia, regola la vita del sodalizio criminoso: l'obbligo, tra "uomini d'onore" di dire sempre la verità.

E' una regola che se applicata non avrebbe scatenato quelle faide sanguinose che hanno funestato la terra siciliana.

La verità è che all'interno di Cosa Nostra, come all'interno di qualsiasi organismo delinquenziale, vi sono e vi saranno sempre tradimenti per la tutela dei propri interessi, per la conquista del potere e per l'affermazione della propria supremazia e se per il raggiungimento di tali obiettivi è necessario passare sui cadaveri di amici e conoscenti "l'uomo d'onore" mente e tradisce con la massima facilità.

Valgono per tutti due esempi emersi nel corso del dibattimento.

Il comportamento di Gaetano Sangiorgi che per salvare la propria vita non ha esitato a vendere quella dello zio Ignazio Salvo mettendo a disposizione di Giovanni Brusca e di altri la propria abitazione per commettere l'omicidio.

Il tradimento di Salvatore Buscemi e Michelangelo La Barbera che, rispettivamente sottocapo e soldato fidato di Salvatore Inzerillo, non hanno esitato a tradirlo e a schierarsi dalla parte dei "corleonesi" per prendere il suo posto (Salvatore Buscemi è diventato rappresentante della famiglia e Michelangelo La Barbera il suo vice).

Comportamenti che sono incompatibili con l'obbligo di dire sempre la verità necessitando, il tradimento, di omertà con il nemico e di finzione con la parte tradita.

Certamente se "l'uomo d'onore" viene scoperto nella violazione della legge la sanzione sarà inesorabile, ma ciò evidentemente non spaventa.

E', quindi, tenendo presenti i comportamenti concreti degli "uomini d'onore" e non in astratto che va valutata la loro sincerità.

Ma a ritenere che occorre valutare con attenzione le confidenze fatte da Stefano Bontade in ordine all'omicidio di Carmine Pecorelli vi sono altre considerazioni di ordine logico che male si

conciliano con altri comportamenti e altre regole di cosa nostra, che, sebbene allegramente violate, pur tuttavia costituiscono delle regole di vita di quell'associazione.

La prima a cui si è fatto prima cenno, è la mancanza di notizie sull'omicidio all'interno di Cosa Nostra.

Alla luce delle deposizioni assunte in questo processo è emerso che Stefano Bontade non era una persona taciturna tanto che erano a conoscenza di fatti e circostanze della sua attività, anche delinquenziale, non solo "uomini d'onore", ma anche persone esterne, ancorché vicine, all'organizzazione. Ciononostante nessuno ha mai saputo nulla dell'omicidio di Carmine Pecorelli.

Non l'amico di caccia e di sport Angelo Siino, non il fido Francesco Marino Mannoia che di Stefano Bontade hanno raccolto confidenze significative. L'omicidio non è conosciuto neppure dai capi della opposta fazione benché di quel gruppo faccia parte a pieno titolo quel Michelangelo La Barbera che è indicato come uno degli esecutori materiali del delitto. Appare strano, di conseguenza, che a costui non sia stato chiesto conto della circostanza dopo il clamore suscitato dalla sua incriminazione insieme a quella di Giulio Andreotti e Claudio Vitalone, per l'importanza che un simile fatto poteva avere per la vita di Cosa Nostra; altrettanto strano appare che i coimputati di procedimento collegato, che hanno iniziato la collaborazione dopo l'inizio di questo processo e hanno avuto un ruolo importante nei rapporti con i capi della fazione dei "Corleonesi", Salvatore Riina e Bernardo Brusca, nulla hanno saputo riferire su un intervento, anche a titolo personale, di Stefano Bontade nell'omicidio di Carmine Pecorelli.

Si osserva, poi, che Tommaso Buscetta non ha saputo indicare il tempo esatto in cui la confidenza gli è stata fatta, né l'occasione che ha generato la confidenza, né infine il motivo per cui essa è stata fatta.

Ciò rende arduo comprendere perché Stefano Bontade è venuto meno all'altra regola di Cosa Nostra secondo la quale una volta commesso un delitto non se ne parlava più a meno che non se ne presentasse l'occasione in relazione ad altre attività e ad altri discorsi.

Questi elementi sono segni indicativi della non attendibilità delle confidenze fatte sull'omicidio di Carmine Pecorelli da Stefano Bontade e Gaetano Badalamenti.

Esse, peraltro, trovano plausibile spiegazione nella molla che spingeva costoro ad agire in un certo modo in quel particolare momento storico.

Gaetano Badalamenti, persona sicuramente intelligente, al momento in cui fa le sue confidenze è formalmente fuori da Cosa Nostra per esserne stato espulso alcuni anni prima ma ritiene, insieme ai suoi amici più fidati, la sua espulsione ingiusta e continua a tessere le sue trame per rientrare in seno all'organizzazione e riprendere il posto di comando che ritiene adeguato alla sua persona avendo di sé una alta opinione. In tale senso si spiegano le frasi di elogio che egli afferma di avere avuto da Giulio Andreotti e quelle riferite nel suo interrogatorio in sede di rogatoria internazionale durante il soggiorno obbligato a Sassuolo.

Del resto che questo fosse lo scopo della vita di Gaetano Badalamenti si evince anche dal motivo per cui egli si era recato in Brasile: voleva che Tommaso Buscetta, che per motivi familiari si era allontanato dall'Italia ma che formalmente faceva parte della famiglia di Porta Nuova capeggiata da Giuseppe Calò facente parte dei "corleonesi", rientrasse in Italia per cercare una soluzione di compromesso con la fazione avversa dopo l'uccisione di Stefano Bontade e dei suoi amici.

E' nel desiderio di convincere Tommaso Buscetta per continuare a lottare e vincere il duello mortale con la avversa fazione che, a parere della corte, sta la ragione delle confidenze riferite a Tommaso Buscetta.

Con esse, ha fornito informazioni che davano di sé una immagine forte vantando rapporti con altissime personalità dello stato come Giulio Andreotti a cui poteva rivolgersi per avergli fatto un grandissimo favore eliminando una persona che poteva nuocergli politicamente aspettandosi da questa favori.

Analogo discorso va fatto per Stefano Bontade che nell'anno 1980 ha in corso lo strisciante conflitto con Salvatore Riina che esploderà alcuni mesi dopo con la sua eliminazione.

Anche egli ha bisogno di alleati e non a caso tra gli argomenti di conversazione con Tommaso Buscetta vi erano essenzialmente i progetti di eliminazione di Salvatore Riina e dei suoi alleati.

Identica, quindi, la molla, identico il comportamento.

La conclusione della corte sul punto è che le confidenze fatte da Stefano Bontade e Gaetano Badalamenti in ordine all'omicidio di Carmine Pecorelli, in mancanza di altri elementi di riscontro non sono idonee a supportare la tesi di un coinvolgimento di costoro nell'omicidio.

Convinzione che diventa ancora più salda nel momento in cui l'accusa prospetta che ad eseguire materialmente il delitto sia stato Michelangelo La Barbera che nulla aveva a che fare con "la famiglia di Stefano Bontade" o con Gaetano Badalamenti.

Egli infatti all'epoca dei fatti era "soldato della famiglia facente capo a Salvatore Inzerillo per cui, per l'ulteriore legge di Cosa Nostra, poteva prendere ordini, per fatti di mafia, solo dal suo rappresentante o dalla "commissione".

Né vale osservare che non si trattava di delitto di mafia e che in ogni caso i rapporti tra Stefano Bontade e Salvatore Inzerillo erano tali per cui il primo poteva mettere a disposizione del secondo i suoi uomini per l'esecuzione del delitto.

L'osservazione cade nel momento in cui di tale ipotesi non vi sono riscontri probatori.

Perché l'ipotesi fosse riscontrata era necessario che fosse provato un ruolo di Salvatore Inzerillo nell'intera vicenda, ma le prove in tal senso non solo mancano ma neppure Tommaso Buscetta ha mai sentito che Salvatore Inzerillo fosse coinvolto a qualsiasi titolo nel delitto e non vi sarebbe stata ragione che Gaetano Badalamenti e Stefano Bontade non facessero riferimento ad un ruolo di Salvatore Inzerillo nell'intera vicenda se egli ne avesse avuto uno.

Gli unici elementi che sono emersi dal processo su Salvatore Inzerillo sono i profondi rapporti di amicizia che lo legavano a Stefano Bontade e l'appartenenza di entrambi alla stessa fazione di Cosa Nostra all'interno della commissione.

Alla luce delle considerazioni fatte deve ritenersi non provato un coinvolgimento nell'omicidio di Carmine Pecorelli di Stefano Bontade e Gaetano Badalamenti per carenza di riscontri sul piano probatorio.

Essa è, poi, contraddetta, come già detto, da elementi oggettivi che portano ad altri ambienti criminali e precisamente alla banda della Magliana i cui esponenti, a giudizio della corte, non erano all'epoca, in rapporti con Stefano Bontade e Gaetano Badalamenti.

2d). LA MATRICE BANDA DELLA MAGLIANA

Per l'esclusione della riferibilità, a causa della mancanza di elementi probatori di riscontro, dell'omicidio a Stefano Bontade e a Gaetano Badalamenti e per la contemporanea presenza di elementi che riconducono l'uccisione di Carmine Pecorelli nell'ambito della banda della Magliana è necessario verificare se tale strada permette di arrivare a risultati positivi per la individuazione degli assassini.

Anche per questa indagine occorre partire dagli elementi probatori acquisiti al dibattimento. Si è più compiutamente già detto, nel quadro generale prima delineato, che sono stati accertati due

elementi rilevanti per la individuazione delle persone che hanno avuto un ruolo nell'omicidio: il borsello abbandonato su un taxi da mettere in relazione con la figura di Antonio Giuseppe Chichiarelli, in rapporti con Franco Giuseppucci, Danilo Abbruciati e con altri elementi della banda della Magliana, e il rinvenimento nello scantinato del ministero della sanità, a disposizione della banda della Magliana, di proiettili Gevelot della stessa partita di quelli con cui è stato ucciso Carmine Pecorelli perché entrambi portano allo stesso ambiente.

Dello stesso ambiente hanno fatto parte (Fabiola Moretti per quello che si è detto in ordine alla sua testimonianza, è tornata a farne parte) gli imputati di procedimento collegato Antonio Mancini, Vittorio Carnovale, Fabiola Moretti, Maurizio Abbattino, Claudio Sicilia che hanno reso sul punto dichiarazioni.

A tali elementi probatori, occorre aggiungere quelli emergenti dal contenuto delle intercettazioni ambientali disposte a carico di Fabiola Moretti, riferibili sempre allo stesso ambiente criminale.

Delle intercettazioni ambientali come autonoma fonte di prova o come riscontro delle dichiarazioni rese da imputati in procedimento probatoriamente collegato si è anche detto, della attendibilità intrinseca di questi ultimi si è già detto e ad esso si rimanda.

Altre persone di estrazione diversa dall'ambiente della banda della Magliana che hanno reso dichiarazioni sull'omicidio di Carmine Pecorelli sono Guelfo Osmani, anche se in qualche modo legato alla banda della Magliana, e Raffaele Cutolo, nonché Chiara Zossolo, Osvaldo Lai, Luciano Dal Bello, Germano La Chioma, Domenico Giordano e Cristina Cirilli, tutti gravitanti, anche se a vario titolo, intorno ad Antonio Giuseppe Chichiarelli.

La distinzione è necessaria perché alcune delle notizie riferite da più persone sono state apprese da altre fonti onde è necessario verificare se esse provengono da una o più fonti nonché la loro attendibilità.

Tali fonti hanno fatto riferimento congiuntamente o separatamente, a Claudio Vitalone, Danilo Abbruciati, Franco Giuseppucci, Giuseppe Calò, Massimo Carminati e Michelangelo La Barbera come persone coinvolte nell'omicidio e hanno indicato sullo sfondo, come reale interessato all'attuazione dell'omicidio, Giulio Andreotti.

Tanto premesso in via generale, va detto che la deposizione di Raffaele Cutolo non ha, per i fini che qui interessano, rilevanza probatoria.

Questi è scarsamente attendibile perché, a giudizio della corte, ha sapientemente distribuito scampoli di verità con scampoli di menzogne e quando gli veniva fatto presente che le sue dichiarazioni erano in contrasto con elementi oggettivi si è trincerato dietro i vuoti di memoria che lo affliggono dopo moltissimi anni di carcere in isolamento.

Le circostanze da lui riferite in tanto possono essere prese in considerazione in quanto trovino conferma in altri elementi probatori che ne confermino la attendibilità. Influisce negativamente sulla sua credibilità, anche l'altalena di versioni date in ordine alla organizzazione che avrebbe eseguito il delitto trincerandosi, anche qui, dietro la situazione di stress derivante dai continui interrogatori a cui nell'anno 1994, quando per la prima volta aveva reso dichiarazioni sull'omicidio di Carmine Pecorelli, era sottoposto per il susseguirsi di interrogatori da parte di numerosi pubblici ministeri di varie parti d'Italia.

E' per questo motivo che ogni singola dichiarazione resa da Raffaele Cutolo sarà ritenuta vera, anche se la persona che le rende è testimone e non persona imputata in procedimento connesso o collegato, solo se essa troverà conferma in altri elementi probatori.

E' per lo stesso motivo che la corte ritiene che dalla deposizione di Raffaele Cutolo non sia possibile trarre elementi utili per la individuazione degli autori del delitto al di là di un generico riferimento alla conoscenza del delitto da parte di Franco Giuseppucci nei giorni immediatamente

successivi all'omicidio e alla sua riferibilità alla banda della Magliana, o meglio al gruppo facente capo allo stesso Franco Giuseppucci. Non un elemento è possibile trarre in ordine al ruolo di Franco Giuseppucci, di Danilo Abbruciati o ancora di Massimo Carminati, Claudio Vitalone e Giulio Andreotti per non parlare del versante di Cosa Nostra. Raffaele Cutolo, pertanto, non fornisce elementi utili per la ricostruzione del delitto in ordine ai suoi esecutori materiali e ai mandanti. Parimenti di nessun rilievo sono le dichiarazioni rese da Guelfo Osmani.

Questi, nel riferire quello che ha appreso sull'omicidio, fornisce una serie di informazioni non vere.

Riferisce, contrariamente al vero, che l'omicidio è stato organizzato se non proprio eseguito materialmente da Enrico De Pedis quando è pacifico che al momento dell'uccisione di Carmine Pecorelli Enrico De Pedis era detenuto da alcuni anni; ha ancora affermato di avere appreso le notizie da Tony Mattei in un primo momento negli anni successivi al 1981 e in un secondo momento dopo la morte di Enrico De Pedis avvenuta il 2/2/1990; ha ancora affermato di non sapere al momento in cui per la prima volta ha fatto dichiarazioni sull'omicidio di Carmine Pecorelli che Tony Mattei era morto mentre in realtà conosceva la circostanza.

Né la sua credibilità deriva dalle inesatte informazioni che gli avrebbe dato Tony Mattei.

Questi, persona della delinquenza romana legata alla banda della Magliana (di lui parlano Antonio Mancini e Fabiola Moretti in relazione a due e distinti ambiti criminali) ed in particolare a Danilo Abbruciati con il quale nei primi anni settanta commetteva rapine, non poteva riferire quello che ha detto Guelfo Osmani perché non è vero che dopo l'omicidio di Carmine Pecorelli egli è stato detenuto insieme a Tony Mattei nel carcere di Rebibbia a Roma.

Orbene gli accertamenti della polizia giudiziaria e la testimonianza dell'agente di custodia Leonardo Chimenti hanno permesso di accertare che a Rebibbia N.C., per il periodo che interessa, Guelfo Osmani non è stato detenuto insieme a Tony Mattei e che l'unico periodo di detenzione comune era anteriore all'omicidio di Carmine Pecorelli e precisamente nel periodo 15/11/77- 18/10/1978.

In ordine alle notizie fornite da Chiara Zossolo e delle altre persone, su menzionate, ruotanti intorno alla figura di Antonio Giuseppe Chichiarelli al di là del suo interessamento nei termini di cui si è detto esaminando la vicenda del falso comunicato delle B.R., denominato "comunicato del lago della Duchessa", della compilazione e della diffusione delle schede relative a Carmine Pecorelli di cui hanno parlato Chiara Zossolo, Osvaldo Lai, Luciano Dal Bello, Germano La Chioma, Domenico Giordano e Cristina Cirilli, elementi maggiori possono trarsi solo dall'esame di Chiara Zossolo.

Costei ha parlato con Antonio Giuseppe Chichiarelli dell'omicidio di Carmine Pecorelli in due distinte occasioni.

La prima, già menzionata, subito dopo la uccisione del giornalista allorché turbato aveva esclamato che Carmine Pecorelli non meritava di essere ucciso.

La seconda avvenuta, dopo la rapina alla Brink's Securmatik, in cui Antonio Giuseppe Chichiarelli avrebbe fatto un riferimento a Claudio Vitalone e Giulio Andreotti come persone implicate nell'omicidio di Carmine Pecorelli e avrebbe identificato le persone che avevano commissionato il delitto, a cui aveva genericamente fatto riferimento nella prima volta in cui aveva parlato dell'omicidio, con i due attuali imputati.

Prima di esaminare il merito della testimonianza, occorre sgombrare il campo dall'ipotesi, introdotta dalla difesa di Claudio Vitalone, della falsità delle dichiarazioni rese da Chiara Zossolo perché indotta a dire quello che sapeva da promesse di denaro ad opera di un non meglio identificato maggiore che avrebbe promesso tutto quello che volesse se avesse detto quello che sapeva.

Ipotesi introdotta con la produzione di una cassetta magnetica su cui è registrata una conversazione tra la stessa Chiara Zossolo con tali Vincenzo Cirillo e Maurizio D'Onofrio.

A giudizio della corte si tratta di un maldestro tentativo, il cui autore è rimasto ignoto (è ben vero che Vincenzo Cirillo ha dichiarato che la difesa di Claudio Vitalone conosceva la circostanza perché da lui in precedenza riferita all'avv. Prioieschi, ma quest'ultimo ha negato di conoscere Vincenzo Cirillo e la circostanza, non avendo la corte motivo di dubitare della sincerità e buona fede dell'avv. Prioieschi getta un'altra ombra sulla vicenda che vede Vincenzo Cirillo protagonista), non potendo la corte credere che le due persone (quantomeno Vincenzo Cirillo) abbiano agito di loro iniziativa per amore di giustizia o per le ragioni addotte da Vincenzo Cirillo.

Osta alla credibilità di tali ragioni, le modalità della registrazione, interrotta quando, contrariamente a quanto dichiarato da Vincenzo Cirillo, Chiara Zossolo non stava facendo rivelazioni pericolose (ma non era questo lo scopo della registrazione?), la conduzione della conversazione sull'argomento che interessava da parte dello stesso Vincenzo Cirillo, l'indicazione, ad opera dello stesso Vincenzo Cirillo, per la prima volta nella conversazione del "maggiore" come presunto promittente, la "casuale" dimenticanza del registratore in macchina allorché le due persone si sono recate nell'abitazione della donna (dimenticanza incompatibile con lo scopo della visita non potendo essi sapere quando la donna avrebbe iniziato a fare rivelazioni pericolose e se, soprattutto, sarebbe andata con loro in auto).

A tale intrinseca debolezza delle ragioni addotte si aggiunge la contraddizione, non solo interna a ciascuna dichiarazione, tra le versioni date da Vincenzo Cirillo e Maurizio D'Onofrio sui luoghi (in casa, in macchina, al ristorante Mac Donald, parte in casa parte in macchina e parte al ristorante) in cui la conversazione sarebbe avvenuta e sui giorni in cui essi sarebbero andati a trovare Chiara Zossolo.

Ma quello che esclude che le dichiarazioni rese da Chiara Zossolo siano una conseguenza della promessa di denaro ad opera del fantomatico maggiore (in realtà quello che emerge dall'esame di Vincenzo Cirillo e Maurizio D'Onofrio è che le promesse non sarebbero state fatte da alti ufficiali ma dal personale che avrebbe eseguito una perquisizione –abusiva -, di cui non vi è traccia, circa un anno prima della registrazione) si evince dallo stesso tenore della registrazione da cui emerge che la offerta sarebbe stata fatta dopo che la donna era stata assunta dal pubblico Ministero. Essa però non si riferisce alle dichiarazioni rese per questo processo.

Invero l'esame di Maurizio D'Onofrio e soprattutto di Vincenzo Cirillo permette, infatti, di collocare correttamente l'evento nel tempo.

Essa si riferisce, a giudizio della corte, a offerte di denaro fatte in relazione alla rapina alla Brink's Securmark prima dell'interrogatorio reso in relazione all'omicidio di Carmine Pecorelli da parte della polizia giudiziaria e del P.M. di Perugia dopo.

Dall'esame di Chiara Zossolo, poi, emerge che la stessa per effetto della condanna subita per favoreggiamento e ricettazione per i fatti connessi alla predetta rapina, è stata detenuta dal 1990 al 1991.

Vincenzo Cirillo ha dichiarato che prima del maggio 1997, epoca in cui è avvenuta la registrazione della conversazione, non aveva visto Chiara Zossolo dalla morte dell'avv. Sacchi avvenuta il 23/7/1992; ha anche riferito di avere saputo che durante la sua carcerazione Chiara Zossolo era stata portata a Perugia per essere interrogata sull'omicidio di Carmine Pecorelli (circostanza questa impossibile perché il processo a Perugia è stato trasferito solo alla fine dell'anno 1993 pervenendo materialmente all'inizio dell'anno 994);

Vincenzo Cirillo ha anche riferito che notizie di offerte di denaro da parte di alti ufficiali della polizia giudiziaria erano a lui note già dagli anni 1992/93 e che già da quella data sapeva che Chiara Zossolo avrebbe testimoniato al processo di Perugia (in realtà nella conversazione registrata Chiara

Zossolo afferma di non sapere se sarà chiamata a testimoniare al processo di Perugia e in ogni caso nell'anno 1993 non poteva sapere che il PM di Perugia l'avrebbe sentita perché non era titolare dell'inchiesta) perché Chiara Zossolo ne aveva ripetutamente parlato.

Ora, se Vincenzo Cirillo non vedeva Chiara Zossolo dal 1992 e a quell'epoca sapeva già delle offerte di denaro miliardarie ricevute perché riferisse quello che sapeva, tali offerte non possono essere messe in relazione all'indagine pendente avanti alla procura della repubblica di Perugia.

Una simile evenienza può ritenersi solo se si ritengono vere le affermazioni di Vincenzo Cirillo e di Maurizio D'Onofrio in ordine alla causale di tale offerta da loro messa in relazione a dichiarazioni a carico di Giulio Andreotti e Claudio Vitalone, ma la scarsa attendibilità, se non proprio la falsità dei due esclude che ad essi possa darsi credito.

Ma se può escludersi che la testimonianza è stata pilotata, ciò non comporta conseguentemente che sia provato tutto quello che la donna ha riferito in ordine all'omicidio di Carmine Pecorelli.

Le perplessità della corte hanno un duplice ordine di motivi.

Il primo attiene alla credibilità della teste ed il secondo alla credibilità di Antonio Giuseppe Chichiarelli.

La corte osserva sul primo punto che Chiara Zossolo più di una volta è stata reticente. L'osservazione va fatta non solo alle dichiarazioni rese in ordine a fatti che effettivamente potevano aggravare la sua posizione nell'ambito del processo per la rapina alla Brink's Securmatik, ma anche su fatti estranei come l'omicidio di Carmine Pecorelli. Per questo ultimo manca ogni riferimento nell'interrogatorio del 25/01/1985 a uno dei motivi per cui Antonio Giuseppe Chichiarelli avrebbe depositato il borsello sul taxi il 14/04/1979 e precisamente di avere voluto aiutare le forze dell'ordine per la ricerca degli autori dell'omicidio; manca ogni riferimento alla conoscenza dei mandanti dell'omicidio da lui indicati genericamente come persone insospettabili.

Ancora. Pur interrogata sulla cassetta registrata contenente un servizio sulla rapina alla Brink's Securmark, e pur avendo ammesso di aver visto tale cassetta si è ben guardata dal riferire che nella stessa occasione suo marito Antonio Giuseppe Chichiarelli era tornato a parlare dei mandanti dell'omicidio di Carmine Pecorelli con riferimento a Claudio Vitalone e a Giulio Andreotti che, a dire di suo marito, erano implicati nel delitto.

Ma se ciò da solo non fosse sufficiente a fare ritenere la propensione di Chiara Zossolo a tacere circostanze importanti, vale ricordare quello che è successo avanti a questa corte in ordine ai colloqui avuti circa un mese prima con Maurizio D'Onofrio e Vincenzo Cirillo perché avanti a questa corte ha negato il contenuto di tali colloqui, trincerandosi dietro non credibili vuoti di memoria, per essere alla fine costretta ad ammetterli.

La scarsa propensione di Chiara Zossolo a non dire subito tutto quello che sa non è però sufficiente per escludere che quanto riferito non sia vero per cui ogni circostanza da lei raccontata va sottoposta al vaglio.

Con questo metro di giudizio, la corte ritiene che la prima circostanza, per il ruolo attribuito ad Antonio Giuseppe Chichiarelli, sia vera e che, l'intento di Antonio Giuseppe Chichiarelli era anche quello di mettere gli inquirenti sulla buona via, come già detto, anche alla luce del riconoscimento, fatto da Franca Mangiavacca, di Antonio Giuseppe Chichiarelli come la persona che sorvegliava Carmine Pecorelli. Questa ultima circostanza è indirettamente confermata anche da Luciano dal Bello il quale ricorda che in quel periodo Antonio Giuseppe Chichiarelli sorvegliava qualcuno, anche se non sa indicare chi.

Su tale argomento si è già detto trattando l'evento rilevante denominato "vicenda Chichiarelli" e ad essa si rimanda.

Diversa è la situazione per la seconda circostanza riferita da Chiara Zossolo relativa alla individuazione delle alte personalità che, dietro un perbenismo di facciata, erano implicati nell'omicidio.

Qui le perplessità sono maggiori. A fronte della costanza della versione fornita sul primo episodio avvenuto subito dopo la morte di Carmine Pecorelli, sul secondo episodio, verificatosi dopo la rapina alla Brink's Securmatik, le versioni si sono modificate nel tempo.

Nella prima occasione in cui riferisce la circostanza Chiara Zossolo è categorica: Anche lei aveva assistito alla trasmissione, Claudio Vitalone partecipava alla trasmissione ed l'esclamazione di suo marito era stato fatto durante la registrazione del servizio sulla rapina alla Brink's Securmatik proprio perché era apparso Claudio Vitalone che commentava l'argomento della rapina che per l'entità del bottino aveva fatto scalpore.

Nella seconda occasione, durante l'interrogatorio del 11/11/1994, in cui è tornata sull'argomento, a seguito delle contestazioni del pubblico Ministero, che le faceva presente l'assenza di Claudio Vitalone nel servizio registrato, Chiara Zossolo ha modificato la sua versione affermando di non avere visto tutta la trasmissione e che anche se Claudio Vitalone non compariva nel servizio, il commento di suo marito può essere stato causato dall'apparizione di Claudio Vitalone in quella circostanza anche se non nel servizio.

Nella terza occasione in cui ha parlato dell'episodio, Chiara Zossolo ha ancora modificato la sua versione non essendo più sicura nemmeno del coinvolgimento di Giulio Andreotti e Claudio Vitalone nel delitto sfumando le sue affermazioni precedenti, per ben due volte, prima che le fossero contestate le precedenti dichiarazioni, nella forma dubitativa (indicata in nota) e precisando contrariamente a quanto dichiarato nella fase delle indagini preliminari che in entrambe le occasioni vi era stato il riferimento a Giulio Andreotti e Claudio Vitalone anche se in forma dubitativa la prima volta e non sapendo neppure precisare se il marito aveva visto Claudio Vitalone o Giulio Andreotti nel momento in cui ha fatto il commento o in occasione della registrazione del servizi sulla rapina alla Brink's Securmark.

L'unica cosa sicura, per Chiara Zossolo, è il commento riferito su Giulio Andreotti e Claudio Vitalone.

Come si vede la confusione è grande e di ciò si è resa conto la stessa Chiara Zossolo che per giustificare le varie versione l'attribuisce alla sua confusione (torna il refrain del vuoto di memoria di cui si è detto prima).

In tale situazione la corte non ritiene che il fatto riferito da Chiara Zossolo sia provato.

Né maggiori elementi contrari possono trarsi dall'acquisizione di un servizio del telegiornale del 28 marzo 1984 del terzo canale televisivo della RAI in cui vi è un servizio sulla rapina alla Brink's Securmatik e dopo circa cinque minuti e mezzo un servizio alla libreria Croce per la presentazione di un libro in cui compare la sola immagine di Claudio Vitalone perché tale immagine contrasta con la versione data da Chiara Zossolo sia nella forma originaria che nelle successive perché manca qualsiasi commento di Claudio Vitalone che solo potrebbe giustificare l'attribuzione della qualifica di moralista.

Ma anche a ritenere che effettivamente la frase riferita da Antonio Giuseppe Chichiarelli sia stata pronunciata non per questo solo può ritenersi vero il suo contenuto. Torna a questo proposito il carattere particolare di Antonio Giuseppe Chichiarelli il quale, come riferito dalla stessa Chiara Zossolo e da Cristina Cirilli che di Antonio Giuseppe Chichiarelli ne è stata l'amante e la madre del figlio.

Alla luce delle considerazioni fatte, dalle testimonianze delle persone che erano legate in qualche modo alla persona di Antonio Giuseppe Chichiarelli gli elementi utili che si ricavano riguardano solo la riconducibilità dell'omicidio nell'ambito della banda della Magliana con cui Antonio

Chichiarelli era in contatto. Non è un caso, a parere della corte, che il verbale di interrogatorio del 20/02/1985 termina con una domanda all'apparenza estranea al contesto dell'esame e riguarda la conoscenza tra Antonio Giuseppe Chichiarelli e Danilo Abbruciati. Domanda incomprensibile se nelle mani degli investigatori non vi fossero elementi per indagare in quella direzione in relazione al borsello fatto ritrovare su un taxi.

Restano da esaminare le deposizioni degli imputati di procedimento collegato facenti parte della banda della Magliana.

Al riguardo si osserva che nulla aggiunge Claudio Sicilia sulla fonte delle notizie apprese sull'omicidio di Carmine Pecorelli.

Egli si limita a dire che nell'ambiente della banda della Magliana, di cui aveva fatto parte, correva voce che l'omicidio si inquadrava in uno stretto rapporto tra la banda della Magliana ed estremisti di destra confermando ancora una volta che l'uccisione di Carmine Pecorelli è stata eseguita da appartenenti alla banda della Magliana in stretto contatto con elementi della destra eversiva di cui si è già parlato e a cui si rimanda.

Claudio Sicilia non è in grado di fornire indicazioni specifiche sugli attuali imputati e soprattutto non è in grado di dare elementi per potere controllare la fonte delle notizie che circolavano nell'ambiente.

Elementi probatori in senso accusatorio derivano dalla deposizione di Maurizio Abbatino.

Costui dà informazioni sulla propria fonte delle notizie, identificandola in Franco Giuseppucci, sul suo ruolo di organizzatore del delitto, sugli esecutori materiali, indicandolo in Massimo Carminati, sui mandanti identificati in Danilo Abbruciati e Giuseppe Calò su richiesta del quale Danilo Abbruciati avrebbe chiesto l'organizzazione del delitto. Si è già esaminata la deposizione di Maurizio Abbatino quando si è trattato dell'individuazione della persona che avrebbe fatto da tramite tra Danilo Abbruciati e Giuseppe Calò e alle considerazioni ivi fatte occorre richiamarsi per escludere una partecipazione di Franco Giuseppucci nell'organizzazione del delitto. Del resto un tale ruolo è delineato solo da Maurizio Abbatino non potendosi avere una conferma, in tale senso, dalle deposizioni di Antonio Mancini e Fabiola Moretti che ipotizzano un ruolo di Franco Giuseppucci, come persona vicina a Danilo Abbruciati, solo perché messi di fronte al fatto che Danilo Abbruciati era detenuto da anni al momento del delitto.

Si sono già dette le ragioni per cui va escluso che possa essersi verificata l'occasione, di tempo e di luogo, in cui Franco Giuseppucci avrebbe fatto le sue confidenze ammettendo la propria responsabilità nell'omicidio e indicando quella di Danilo Abbruciati e Giuseppe Calò, oltre a quella generica degli esecutori materiali del delitto, da lui procurati.

Ma, se la circostanza, alla luce delle risultanze processuali non è provata, anzi gli elementi acquisiti, allo stato, la escludono, ritiene la corte che, conseguentemente, deve ritenersi non provata anche la seconda occasione in cui Maurizio Abbatino assume di avere appreso notizie da Franco Giuseppucci sull'omicidio di Carmine Pecorelli e cioè l'indicazione di Massimo Carminati come l'esecutore del delitto.

Ostano alla credibilità di Maurizio Abbatino, sul punto, tre considerazioni.

La prima è di ordine logico.

Se il colloquio nel carcere di Regina Coeli non può essere avvenuto per i motivi su esposti, non vi era alcuna ragione perché Franco Giuseppucci gli comunicasse che ad uccidere Carmine Pecorelli era stato Massimo Carminati. A maggiore ragione se tale comunicazione, secondo la versione data da Maurizio Abbatino, sarebbe stata fatta in occasione della presentazione di Massimo Carminati, avvenuta dopo che entrambi erano stati rimessi in libertà, perché a quel tempo Maurizio Abbatino già conosceva Massimo Carminati.

Questa seconda circostanza non è vera, e si passa così al secondo argomento, perché è lo stesso Maurizio Abbatino ad ammettere che a quel tempo già conosceva Massimo Carminati.

Rilevanti per la localizzazione temporale della conoscenza sono due episodi ricordati dallo stesso Maurizio Abbatino: il primo relativo ad una visita fatta da Massimo Carminati e altri di estrema destra a Franco Giuseppucci nell'estate del 1978 quando avevano preso in affitto una villa per crearsi l'alibi per l'uccisione di Franchino il criminale; il secondo relativo al sequestro di Paolo Aleandri, avvenuto nella primavera del 1979, per la mancata restituzione di alcune armi depositate da Maurizio Abbatino presso di lui, e liberato per interessamento di Massimo Carminati. Ora, poiché nell'anno 1979 Maurizio Abbatino è stato arrestato il 16/2/1979 ed è stato scarcerato nel luglio 1979 appare a questa corte che l'episodio narrato da Paolo Aleandri debba ragionevolmente collocarsi prima del 16/2/1979 in conformità alle dichiarazioni di Maurizio Abbatino che colloca il sequestro nell'anno 1978/79.

La terza circostanza riguarda il ritardo con cui ha riferito le notizie in suo possesso sull'omicidio di Carmine Pecorelli.

La perplessità nasce non dal fatto che esse sono state rese a distanza di anni dall'inizio della collaborazione ma dal fatto che a maggio del 1994, pochi mesi prima di rendere le sue dichiarazioni accusatorie, egli aveva categoricamente negato di sapere alcunché limitandosi a riferire che aveva saputo genericamente dell'omicidio mentre era detenuto a Regina Coeli.

Né può ritenersi che il silenzio sia dovuto a timore derivante dalla presenza di Claudio Vitalone, come imputato, nel processo perché non sono emerse differenze di trattamento tra il maggio ed il settembre 1994 in ordine alla sicurezza del collaborante, atteso che le sue prime lamentele che potrebbero giustificare la sua reticenza sono del febbraio 1995.

Alla luce delle considerazioni fatte deve escludersi che Maurizio Abbatino possa essere considerato fonte, anche se "de relato", dell'omicidio di Carmine Pecorelli.

Tra le fonti dirette di conoscenza relative all'omicidio di Carmine Pecorelli non può annoverarsi Vittorio Carnovale perché, come dallo stesso sempre ammesso, le sue conoscenze dell'omicidio risalgono al processo alla banda della Magliana durante il quale egli era evaso. Si tratta di notizie apprese molto tempo dopo l'accaduto per cui egli ha riferito circostanze apprese da altri.

Circostanze "de relato" che non hanno origine dalle persone che direttamente hanno partecipato ai fatti e che a loro volta le hanno apprese da terze persone.

Riprendendo brevemente quello che si è detto a proposito dell'evasione di Vittorio Carnovale, va precisato che questi ha sempre dichiarato di non avere appreso quello che aveva riferito direttamente da Enrico de Pedis il quale in quella occasione, come riferito da Antonio Mancini, non aveva fatto cenno all'omicidio di Carmine Pecorelli come favore reso a Claudio Vitalone, ma ha sempre dichiarato di avere appreso le notizie da Marcello Colafigli, Antonio Mancini e soprattutto da suo cognato Edoardo Toscano, i quali a loro volta le avevano apprese da altri.

Si tratta quindi di una notizia "de relato" ricevuta da persona che a sua volta l'aveva saputo da altri.

E' evidente, quindi, che Vittorio Carnovale non può costituire idonea fonte di prova per verificare se gli attuali imputati sono coinvolti nell'omicidio di Carmine Pecorelli. Inidoneità della fonte che deriva anche dalla errata indicazione di Danilo Abbruciati e Enrico De Pedis come presenti sul luogo del delitto e ciò, come ripetutamente detto, è incompatibile con lo stato di detenzione dei predetti al momento del fatto.

Quanto appena detto porta all'esame delle altre fonti e precisamente di Antonio Mancini e Fabiola Moretti.

Un primo dato va precisato: la lettura dei verbali degli interrogatori fatta dal P.M. ad Antonio Mancini nel suo esame del gennaio 1994 non hanno alcuna influenza sull'autonomia delle sue conoscenze.

E' lo stesso Vittorio Carnovale, infatti, a riferire di avere appreso anche da Antonio Mancini parte delle cose riferite, in coerenza con quanto dichiarato da Antonio Mancini, che ai colloqui relativi alla proposta di evasione durante il quale sarebbe stato fatto cenno al favore dovuto da Claudio Vitalone erano tra Enrico De Pedis, Edoardo toscano e Antonio Mancini i quali ultimi gli ne avevano riferito. Ora, se durante quei colloqui non si è fatto cenno all'omicidio di Carmine Pecorelli, appare conseguente dedurre che il riferimento all'omicidio di Carmine Pecorelli, come "il favore" fatto a Claudio Vitalone, anche se tramite i siciliani, era già conosciuto da Antonio Mancini.

A ciò deve aggiungersi che le circostanze riferite da Antonio Mancini sono diverse o quantomeno più articolate e precise di quelle riferite da Vittorio Carnovale e soprattutto non contengono quegli errori grossolani che ne inficiano "ab origine" la credibilità.

Con tale precisazione va puntualizzato che la posizione di Antonio Mancini e Fabiola Moretti è diversa quanto a fonte delle notizie perché essi in parte riferiscono cose accadute sotto i loro occhi e quindi sono portatori di fatti direttamente percepiti e in parte riferiscono fatti appresi da altri, in particolare da Danilo Abbruciati e Enrico De Pedis.

Di tale distinzione occorrerà tenere conto nella valutazione della loro deposizione.

Parimenti occorrerà tenere presente, poiché al momento del delitto sia Enrico De Pedis che Danilo Abbruciati erano detenuti, che molte delle cose da loro riferite non sono diretta espressione della loro conoscenza, ma di quello che evidentemente a loro è stato riferito. Una ultima considerazione occorre fare perché agli atti vi sono le trascrizioni delle intercettazioni ambientali disposte nei confronti di Fabiola Moretti.

Come già detto esse costituiscono fonte autonoma di prova, o quanto meno forte riscontro alle dichiarazioni dalla rese da Fabiola Moretti, ma nulla aggiungono rispetto alla fonte delle notizie quando in esse non è contenuta alcuna informazione maggiore di quella riferita all'autorità giudiziaria.

Tanto premesso, le circostanze rilevanti per questo processo relativamente a Fabiola Moretti sono:

Gli incontri tra Claudio Vitalone e Enrico de Pedis. Tali circostanze sono state vissute di persona perché in essi ha avuto un ruolo attivo di accompagnatrice.

Il possesso dell'arma usata per uccidere Carmine Pecorelli da parte di Danilo Abbruciati e la sua conservazione nei sotterranei del ministero della sanità dove erano depositate le armi della banda della Magliana.

Le circostanze sono riferite a Fabiola Moretti da Danilo Abbruciati

La conoscenza dei volti dei mandanti dell'omicidio di Carmine Pecorelli.

La circostanza emerge dalle intercettazioni ambientali.

La conoscenza del nome di uno degli autori materiali del delitto e cioè Massimo Carminati incaricato da Danilo Abbruciati. La circostanza è stata riferita da Danilo Abbruciati ed è ripresa nelle intercettazioni ambientali.

Il coinvolgimento di Danilo Abbruciati nell'omicidio di Carmine Pecorelli. La circostanza è riferita dallo stesso Danilo Abbruciati ed è ripreso nelle intercettazioni ambientali.

Le circostanze riferite da Antonio Mancini riguardano

- il possesso dell'arma del delitto da parte di Enrico De Pedis e la sua conservazione nei sotterranei del ministero della sanità usato come deposito per le armi della banda della Magliana. La circostanza è riferita da Enrico de Pedis.
- il coinvolgimento di Danilo Abbruciati nella organizzazione del delitto. La circostanza è riferita da Enrico De Pedis e Danilo Abbruciati.
- il coinvolgimento di Massimo Carminati e Angiolino il biondo nell'omicidio come esecutori materiali. La circostanza è riferita da Enrico De Pedis e Danilo Abbruciati.
- il coinvolgimento di Claudio Vitalone come mandante dell'omicidio per interessi del gruppo di cui faceva parte. La circostanza è riferita da Danilo Abbruciati.
- il rimprovero ai tre sconosciuti incontrati a Milano per la loro inattività in favore di Francis Turatello e la conoscenza da parte dei tre dell'uccisione di Carmine Pecorelli. La circostanza è appresa direttamente perché Antonio Mancini ha assistito al colloquio in occasione del secondo viaggio a Milano insieme a Danilo Abbruciati.

Sulla base dei suddetti elementi, l'unica certezza che si ha è che Danilo Abbruciati è coinvolto nell'omicidio di Carmine Pecorelli.

La circostanza riferita dallo stesso Danilo Abbruciati a plurime persone ed in particolare alla convivente Fabiola Moretti e agli amici Enrico De Pedis e Antonio Mancini ha trovato oltre che nelle reciproche dichiarazioni dei due imputati in procedimento collegato, nella assunzione di responsabilità dell'omicidio in occasione del viaggio a Milano che, per le ragioni prima dette, è realmente avvenuto, nel rinvenimento di proiettili Gevelot negli scantinati del ministero della sanità, adibito a deposito di armi dalla banda della Magliana e al quale poteva avere accesso Danilo Abbruciati, e dove i proiettili, al di fuori dei componenti del gruppo Acilia/Magliana, poteva essere portato solo da Danilo Abbruciati o Massimo Carminati i quali erano i soli che adoperavano pistole e proiettili cal, 7,65.

Gli stessi elementi non sono idonei per ritenere provato che a sparare siano stati Massimo Carminati e Angiolino il biondo identificato in Michelangelo La Barbera, né che a dare il mandato omicidiario sia stato Claudio Vitalone.

Invero, posto sempre come premessa che al momento dell'omicidio Danilo Abbruciati ed Enrico de Pedis erano in stato di detenzione, va detto che le notizie relative agli esecutori materiali riferite a Fabiola Moretti, Enrico De Pedis e Antonio Mancini (quelle riferite ad Antonio Mancini da Enrico De Pedis, a parere della corte, possono avere come fonte solo Danilo Abbruciati posto che Enrico De Pedis non ha rivelato le sue fonti e neppure se aveva appreso la notizia in prigione o dopo essere stato scarcerato e non è stato ipotizzato un suo ruolo nella commissione del delitto) hanno come unica fonte Danilo Abbruciati.

E' lui, infatti, che riferisce della pistola utilizzata per uccidere Carmine Pecorelli; è lui che dichiara che la pistola era conservata nel deposito della banda della Magliana presso lo scantinato del ministero della Sanità; è lui che giustifica la considerazione che ha per Massimo Carminati in relazione all'efficienza da costui dimostrata nell'eliminare il giornalista.

E' sempre lui che conferma le stesse circostanze ad Antonio Mancini.

Se così è la chiamata in correità, proveniente da Antonio Mancini e Fabiola Moretti deve considerarsi una unica chiamata in correità.

Va peraltro aggiunto che tutte le notizie, componenti la chiamata in correità proveniente da Danilo Abbruciati, a parere della corte, devono essere considerate, a loro volta, notizie "de relato".

Il convincimento della corte parte ancora una volta dalla considerazione che al momento dell'omicidio Danilo Abbruciati era detenuto per cui necessariamente egli ha appreso da terze persone quello che a sua volta ha raccontato a Enrico De Pedis, Antonio Mancini e Fabiola Moretti.

Non è, infatti, ipotizzabile che il mandato a uccidere sia stato dato direttamente da Danilo Abbruciati a Massimo Carminati quando non è provato che egli lo conoscesse prima del 1976, data del suo ingresso in carcere da cui esce nel luglio 1979, e risultando un inserimento di Massimo Carminati nella futura banda della Magliana, quanto meno come fiancheggiatore, a partire dall'anno 1978; non è ipotizzabile che a priori Danilo Abbruciati sapesse chi tra i tanti Killer sulla piazza di Roma sarebbe stato scelto per l'assassinio e quale pistola egli avrebbe utilizzato e soprattutto se e quando l'assassino avrebbe consegnato la pistola che aveva utilizzato.

Se così è la chiamata in correità deve considerarsi non solo unica ma anche non diretta.

Essa per essere posta, da sola, a base di una pronuncia di condanna necessità non solo dell'attendibilità del chiamante in correità, ma anche della persona che ha fornito la notizia oltre che dei riscontri esterni alla dichiarazione stessa.

Nel caso di specie, la corte può spingersi fino ad affermare l'attendibilità di Danilo Abbruciati, oltre che di Fabiola Moretti e Antonio Mancini, sulla base della posizione che Danilo Abbruciati rivestiva all'interno della banda della Magliana e dei riscontri che sono stati fatti alle dichiarazioni di Fabiola Moretti e Antonio Mancini anche su circostanze riferite da Danilo Abbruciati (al riguardo è sufficiente tenere presente la vicenda dei suoi rapporti con persone delle istituzioni e alle visite ricevute in carcere) che riguardano le medesime circostanze, ma nonostante ciò l'affermazione resta tale in mancanza di altri elementi di riscontro.

Essi, infatti non possono essere ricavati dalla semplice frequentazione del deposito di armi del ministero della sanità mancando elementi per stabilire quando i proiettili Gevelot e la pistola che è stata usata per commettere l'omicidio sono stati lì portati e chi li ha portati.

Parimenti non può ritenersi un riscontro quello che emerge dalle intercettazioni ambientali; in esse Fabiola Moretti parlando sia con l'avv. Franco Merlino che con un tale Armando fa espresso riferimento al mandato omicidiario che sarebbe stato conferito da Danilo Abbruciati a Massimo Carminati ma ciò non ha altro valore che di conferma della attendibilità di Fabiola Moretti ma nulla aggiunge a quanto dalla stessa riferito, e negli stessi termini, alla autorità giudiziaria.

La questione della chiamata in correità unica non si supera perché anche nelle intercettazioni ambientali la fonte delle notizie resta sempre e solo Danilo Abbruciati

Esse, pertanto, nulla aggiungono sul piano probatorio.

Quanto detto per Massimo Carminati vale anche per Michelangelo La Barbera.

Nei confronti di quest'ultimo, anzi, vi è ancora meno perché manca ogni riferimento di costui con la banda della Magliana al momento dell'omicidio.

Va ricordato infatti che non sono stati trovati riscontri non solo all'esistenza di rapporti tra questi e la banda della Magliana risalenti agli anni precedenti il 1979, ma anche della sua presenza a Roma nello stesso periodo se si eccettua quella probabile dell'anno 1978 riferita da Francesco Scrima di cui si è già detto.

Anche per Michelangelo La Barbera gli elementi probatori raccolti non consentono di ritenere riscontrata la chiamata in correità fatta da Danilo Abbruciati e riferita da Fabiola Moretti e Antonio Mancini.

Resta da esaminare la posizione di Giulio Andreotti e Claudio Vitalone.

Sul primo nessun riferimento specifico è stato fatto se non come referente di quel gruppo politico, affaristico, giudiziario massonico nel quale sarebbe maturato il delitto perché Carmine Pecorelli costituiva per questo gruppo un pericolo.

Sul secondo va detto innanzitutto, che le voci interne alla banda della Magliana, escluso Antonio Mancini che lo indica, con riferimento a quanto dettogli da Danilo Abbruciati, come il mandante intermediario che ha commissionato, tramite terze persone rimaste ignote, il delitto, non indicano

Claudio Vitalone come mandante del delitto. Non Maurizio Abbatino, a prescindere dalla sua attendibilità, che pur rivestendo un ruolo di rilievo all'interno dell'organizzazione e come tale doveva essere a conoscenza dei fatti più rilevanti per la sopravvivenza del sodalizio criminoso, non ha saputo dire, né ha mai sentito, di un coinvolgimento di Claudio Vitalone nell'omicidio, non Claudio Sicilia che ricollega l'omicidio ad ambienti della destra, non Vittorio Carnovale che solo nel 1985 ha saputo qualcosa in occasione della sua evasione, ma è inattendibile, non Fabiola Moretti che di Danilo Abbruciati ha condiviso la vita violenta e delinquenziale.

Sul piano probatorio la sua chiamata in correità, proveniente dal solo Danilo Abbruciati, ha come riscontri un valido movente e i suoi rapporti con Enrico De Pedis da cui è scaturito, perché provato, quanto meno un aiuto per l'evasione di Vittorio Carnovale.

Entrambi i riscontri non hanno però valenza univoca.

Quanto al movente anche se, a giudizio della corte, è stato accertato la presenza di un interesse proprio oltre che del gruppo politico per il quale Claudio Vitalone si è adoperato all'interno del palazzo di giustizia, egli non era il solo che aveva interesse alla eliminazione di Carmine Pecorelli.

Invero dalla stessa deposizione di Antonio Mancini vi sono almeno tre persone che sono nella stessa posizione di Claudio Vitalone e sono i tre individui che a Milano hanno incontrato Danilo Abbruciati e Antonio Mancini e ai quali Danilo Abbruciati ha rimproverato, senza ottenere alcuna reazione di sdegno, che egli si era adoperato prontamente, su loro richiesta o quanto meno del gruppo di cui essi erano espressione, per l'omicidio di Carmine Pecorelli mentre loro, al contrario, non mostravano sollecitudine nei confronti di Francis Turatello.

Accanto a tali personaggi, rimasti misteriosi, ve ne sono altri, altrettanto misteriosi, che sono rimasti sullo sfondo e sono indicati da Fabiola Moretti sia nel colloquio con Antonio Mancini nel carcere di L'Aquila, che nelle intercettazioni ambientali effettuate nella sua abitazione.

Fabiola Moretti, infatti, nel commentare la visita del misterioso "Angelo dei servizi" riferisce ad Antonio Mancini che Angelo faceva ricadere la colpa della morte di Danilo Abbruciati su Enrico De Pedis indicandolo come la persona che aveva interrotto i rapporti con i "servizi" e precisa che per servizi non doveva intendersi Vitalone perché i rapporti erano diversi e l'uno esisteva all'insaputa dell'altro. Ed Enrico De Pedis aveva troncato con i servizi mentre aveva continuato a "intrallazzare con Vitalone".

Contenuto del colloquio che trova il suo fondamento in precedenti affermazioni di Fabiola Moretti, intercettate nella sua abitazione in data 16/4/1994, quando la sua collaborazione non era ancora prevedibile a breve termine, la quale, parlando con Natascia Mancini della visita di "Angelo dei servizi" imputa ai servizi l'uccisione di Carmine Pecorelli e nell'analogo discorso, fatto all'indomani dell'interrogatorio effettuato a Perugia il 26/4/1994, in occasione della visita dell'avv. Franco Merlino durante la quale nell'illustrare l'interesse degli inquirenti alla conoscenza di fatti relativi all'omicidio di Carmine Pecorelli, torna sull'argomento parlando dei volti che conoscono solo lei e Edoardo Pernasetti.

Analogamente per quanto riguarda i rapporti con Enrico de Pedis il loro significato è dubbio.

Essi sono "uno schizzo di fango" che rimarrà attaccato alla persona di Claudio Vitalone non trovando alcuna giustificazione, se non in rapporti a dir poco non chiari, che un magistrato della repubblica italiana, un senatore che ha rappresentato l'Italia all'estero intrattenga rapporti con esponenti di spicco della malavita organizzata romana.

"Schizzo di fango" che può essere la contropartita del mandato omicidiario, come riferito da Antonio Mancini nel suo esame, ma che può avere origine anche nell'altra vicenda che vede all'opera gli stessi personaggi: il tentativo di trovare la prigione di Aldo Moro.

Non va dimenticato che in quel periodo la criminalità romana e milanese si stava adoperando per aiutare, in tutti i modi, Francis Turatello a risolvere le sue pendenze giudiziarie e non è un caso che i documenti che in occasione del primo viaggio a Milano di Danilo Abbruciati e Antonio Mancini sono diretti anche a quel tale Edoardo Formisano che tanta parte ha avuto nel tentativo, abortito, di trovare la prigione di Aldo Moro tramite Tommaso Buscetta e che aveva come referenti istituzionali il colonnello Enrico Vitali e Claudio Vitalone (sul punto si rimanda a quanto già detto).

Non è ancora un caso che quando Ugo Bossi è stato arrestato per il sequestro Nassis Edoardo Formisano lo ha invitato a mettersi in contatto con Claudio Vitalone il quale accorre prontamente e va a interrogare Ugo Bossi, spostandosi da Roma a Brescia pur non avendo specifica competenza sul caso stante a quel tempo la sua qualifica di sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Roma.

Non è ancora un caso che Edoardo Formisano sente il bisogno di comunicare a Ugo Bossi l'avvenuta elezione a senatore del loro amico "Claus" e non è ancora un caso che Edoardo Formisano ha chiesto a Francis Turatello di mettersi in contatto con Claudio Vitalone nell'ottobre 1978, in occasione di un suo transito per le carceri romane.